



COMUNE DI
OSOPPO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
AGGIORNATO A VARIANTE n°18

- **NORME DI ATTUAZIONE**

INDICE

CAPO PRIMO - GENERALITÀ	3
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	3
CAPO SECONDO - INDICI URBANISTICI	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
CAPO TERZO - ELEMENTI DI GESTIONE	5
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE	5
ART. 4 - EDIFICABILITÀ	5
ART. 5 - NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	5
CAPO QUARTO - DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI	6
ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE	6
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
CAPO QUINTO - ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA	7
ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.....	7
ART. 9 - ZONA OMOGENEA A.....	9
ART. 10 - ZONA OMOGENEA B.....	14
ART. 11 - ZONA OMOGENEA C.....	15
ART. 12 - ZONA OMOGENEA V.....	18
ART. 13 - ZONA OMOGENEA S.....	19
ART. 14 - ZONA OMOGENEA D.....	26
ART. 15 - ZONA OMOGENEA H3/D3.....	38
ART. 16 - ZONA OMOGENEA H.....	40
ART. 17 - ZONA OMOGENEA E	44
ART. 18 - AREA DELLE SORGIVE DI BARS.....	51
ART. 19 - AMBITO DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA SIC IT 3310007 "VALLE DEL MEDIO TAGLIAMENTO"	52
ART. 20 – AMBITO DEL PARCO COMUNALE DEL COLLE DI OSOPPO	52
ART. 21 - ZONA MILITARE.....	52
ART. 22 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE.....	53
ART.23 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.LGS. N.° 42/2004 PARTE III (EX L. 431/85, L.1497/39).....	54
ART. 24 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE	56
CAPO SESTO - PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI	57
ART. 25 - INFRASTRUTTURE.....	57
ART. 26 - LIMITI DI RISPETTO	58
ART. 27 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI.....	60
ART. 28 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI	61
ART. 29 - PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE	62
ART. 30 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA.....	63
ART. 31 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA.....	64
ART. 32 - DEROGHE.....	64
ART. 33 – ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA.....	64
ART. 34 – PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DI MURATURE STORICHE	64
ART. 35 – DELIMITAZIONE AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	64
ART. 36 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE.....	65
ALLEGATI	73
SCHEDE TABELLE A.S.S.	77

CAPO PRIMO - GENERALITÀ

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Osoppo è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO SECONDO - INDICI URBANISTICI

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all'Art.3 della L.R.19/2009 e s.m.i., con l'esclusione di quella relativa all'altezza per la quale vale quanto segue e con l'introduzione del volume urbanistico per contemperare un criterio di calcolo per la misurazione del Volume, in particolare nei casi previsti di ampliamento percentuale del volume esistente e per le fattispecie che non si inquadrano nella casistica riportata dal piano.

- l) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.
Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccato della costruzione;
- m) volume urbanistico (V): rappresenta il volume del manufatto determinato dal prodotto tra la superficie coperta (S.C.) e l'altezza dell'edificio (H);
Esso si applica nel caso di determinazione dell'incremento volumetrico percentuale rispetto al volume esistente e nel calcolo del volume relativo alla costruzione di nuovi fabbricati aventi funzioni diverse da quella residenziale, qualora non diversamente normato.
Il trasferimento di tale volumetria alla realizzazione degli interventi sarà valutato come V utile in caso di destinazione residenziale, come V urbanistico nelle rimanenti situazioni.

Inoltre:

- a) distanza dalle strade (D.S.) e dei corsi d'acqua (D.A.)
E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta, dalle strade e dai corsi d'acqua.
- b) distacco tra i fabbricati (D.E.)
E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.
- c) superficie di vendita (S.V.)
Come definita dalle normative di settore.
- d) Superficie fondiaria (S.F.)
La superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza di edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.
La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).
- e) Superficie territoriale (S.T.)
La superficie territoriale comprende le aree edificabili di una zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate ai piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale della viabilità.
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della S.T., le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.
- f) Indice di fabbricabilità fondiaria (I.F.)
Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S.F.) di cui al precedente punto d.
L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).
- g) Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.)
Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (ha) di superficie territoriale (S.T.) di cui al precedente punto e.
L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).

CAPO TERZO - ELEMENTI DI GESTIONE

ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3.1 - Piani attuativi comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata

Secondo le finalità, essi assorbono quelli relativi ai:

- Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
- Piani per l'edilizia economica e popolare ex Lege 167/62
- Piani per insediamenti produttivi ex Lege 865/71
- Piani di recupero ex L.R. 18/86

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

- 3.2.1 Denuncia di inizio attività
- 3.2.2 Permesso di costruire
- 3.2.3 Accertamento di conformità urbanistica
- 3.2.4 Denuncia di inizio attività in sostituzione del permesso di costruire

ART. 4 - EDIFICABILITÀ

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ART. 5 - NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Nelle zone residenziali è vietato l'insediamento di tutte le industrie insalubri di I e II classe, ex Art.216 del T.U.LL.SS.

Nelle zone in cui sono ammesse, le industrie devono essere collocate:

- ad una distanza superiore a 150 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, per la I classe;
- ad una distanza superiore a 50 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, per la II classe.

Qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'Art.216 del T.U.LL.SS. e previo parere conforme dell'A.S.S., attività comprese nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere definite non in contrasto con eventuali destinazioni residenziali presenti nel contesto, sia per tipologie che per dimensioni.

CAPO QUARTO - DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

6.1 Le opere di urbanizzazione primaria sono:

1. strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2. spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
3. nuclei elementari di verde;
4. rete di fognatura;
5. rete idrica;
6. illuminazione pubblica;
7. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8. rete di distribuzione del gas.
9. cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

6.2 Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

1. strade di quartiere e di scorrimento;
2. asili nidi e scuole materne;
3. scuole dell'obbligo;
4. chiese ed altri edifici religiosi;
5. impianti sportivi e di quartiere;
6. centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
7. aree verdi e di quartiere.
8. opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
9. sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente e sono quelli di cui all'Art.4, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.

7.2. Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono quelli di cui all'Art.4, co.2, della L.R.19/2009 e s.m.i.

Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia, purché non espressamente vietate.

CAPO QUINTO - ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata della "Zonizzazione".

Zona omogenea A

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona A si articola nelle seguenti sottozone:

- zona A0 Aree insediative storiche ricostruite
- zona A7 Aree libere inedificabili

Zona omogenea B

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

La zona B è definita come: Aree insediative residenziali di consolidamento/convenzionate.

Zona omogenea C

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

La zona C è definita come: Aree insediative residenziali di espansione.

Zona omogenea V

Comprende le parti del territorio interessate da orti, giardini privati, cortili ubicati all'interno dei centri abitati.

La zona V è definita come: Aree di verde privato.

Zona omogenea S

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi.

La zona S si articola nelle seguenti sottozone:

- zona S1 Servizi ed attrezzature collettive
- zona S2 Attrezzature private di interesse pubblico

Zona omogenea D

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali o ad essi destinate.

La zona D si articola nelle seguenti sottozone:

- zona D1 Industriale e artigianale di interesse regionale
- zona D3.1 Industriale e artigianale di interesse comunale
- zona D3.2 Insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti
- zona D3.3 Attività di lavorazione di inerti
- zona D5 Zona delle centraline idroelettriche esistenti

Zona omogenea D/H:

Comprende la parte del territorio interessata dalla prevalente funzione produttiva accompagnata da destinazioni d'uso terziarie.

La zona D/H è definita come:

- zona D3/H3 Mista artigianale/commerciale esistente

Zona omogenea H

Comprende ambiti interessati da attività commerciali o ad esse destinati.

La zona H si articola nelle seguenti sottozone.

- zona H2 Commerciale di previsione
- zona H3 Attività commerciali esistenti

Zona omogenea E

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

La zona E comprende le seguenti zone:

- zona E4.1 Ambiti agricoli di protezione
- zona E4.2 Ambiti di interesse agricolo paesaggistico
- zona E7 Ambiti per allevamenti zootecnici intensivi esistenti

Zona dell'area di reperimento "Sorgive di Bars"

Comprende le parti di territorio ricadenti nel perimetro dell'area di reperimento prioritario omonima, di cui alla l.r.42/96.

Ambito del sito di importanza comunitaria "Valle del Medio Tagliamento"

Comprende le parti di territorio comunale ricadenti nell'ambito del sito di importanza comunitaria omonimo

Parco comunale del Colle di Osoppo

Comprende il complesso storico - monumentale del forte di Osoppo, l'altopiano del Forte, le pendici del colle omonimo e la zona del Rivellino, definito come "Ambito del parco comunale del Colle di Osoppo, ai sensi dell'art.6 della l.r. 42/96.

Zona militare

Comprende parti di territorio appartenenti al demanio militare, sottoposte a vincolo.

ART. 9 - ZONA OMOGENEA A

La Zona A si articola nelle seguenti sottozone: A0 e A7

Art. 9.1 - Zona omogenea A0

(Centro storico ricostruito)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa comprende le aree ed i fabbricati ricadenti nel perimetro dell'ex Piano particolareggiato di ricostruzione del Centro storico distrutto di Osoppo e l'isolato, ubicato a NE lungo la viabilità principale, avente le medesime caratteristiche edilizio - insediative.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di riconoscere gli interventi di ricostruzione sin qui realizzati e di consentire il completamento dell'edificazione con gli stessi criteri formali e tipologici a suo tempo definiti con il Piano particolareggiato, nonché la conservazione dei fabbricati storico-ambientali superstiti.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- alberghiera
- commerciale
- agrituristica
- servizi ed attrezzature collettive

Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali degli edifici interessati.

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione
6. demolizione senza ricostruzione

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) per interventi conservativi (punti 1, 2, 3 senza demolizione e ricostruzione, del paragrafo "interventi ammessi")

- I.F. max: pari a quella esistente
- H max: pari a quella preesistente
- D.E. min: non inferiore a quella esistente

b) per interventi trasformativi (punti 3 con demolizione e ricostruzione, 4,5 del paragrafo "interventi ammessi").

- I.F. max: - 3,00 mc/mq;
- 5,00 mc/mq con previsione di planivolumetrico.
Sugli edifici esistenti, in caso di saturazione completa o prossima al completamento di IF, è ammesso l'incremento "una tantum" del 20% del volume esistente fino al max di 200 mc, in deroga al solo IF.

H max: 10,00 m

P. stanziali: min 1 mq/10 mc

P. stanziali e di relazione per il commercio:

Per gli esercizi commerciali al dettaglio, consentiti esclusivamente con sup. di vendita inferiore a 400 mq, deve essere riservata un'area a parcheggio - nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero a distanza di 200 m di percorso - pari al 60% della sup. di vendita.

Tale prescrizione vale solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici.

b.1) per saturazione di porosità esistenti in cortina contigua (obbligatoria per tutte quelle esistenti lungo le vie Andervolti, Fabris, Del Cet, S. Daniele, e Cerere)

S.C. max: 40% del lotto

D.E. min: in aderenza con edifici esistenti a confine

D.C. min: a confine

D.S. min: secondo allineamento esistente su fronte strada

b.2) per saturazione di lotti in condizione diversa da quella di cui al punto b.1) quali: lotti retrostanti i fronti edificati sulle strade segnalate al punto b.1) e lotti su altre viabilità.

S.C. max: 40% del lotto

D.E. min: - lateralmente in aderenza o secondo codice civile
- anteriormente e posteriormente pari alla maggiore altezza tra quelle dei fabbricati fronteggianti

D.C. min: - lateralmente a confine o comunque secondo codice civile
- anteriormente e posteriormente pari a metà dell'altezza del fabbricato più alto e comunque non minore di 3,00 m

D.S. min: - secondo allineamento con edifici esistenti su fronte strada o arretrati
- in carenza di allineamenti, obbligatoriamente a 3,00 m

In deroga ai parametri di cui al punto b), è ammessa la ricostruzione, su sedime preesistente di edifici distrutti dal sisma, fino alla concorrenza del volume demolito, incrementato eventualmente dell' "una tantum" pari al 20% del volume esistente fino al max di 200 mc.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 Sugli edifici di valore storico-ambientale, soprattutto su quelli evidenziati in cartografia con asterisco (*), sono ammessi solo i seguenti interventi, nel rispetto degli indici urbanistici e edilizi di cui al punto a):

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro e risanamento conservativo

7.2 Per le parti di Zona A0 ricadenti all'interno aree a pericolosità geologica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

7.3 In caso di demolizione e ricostruzione di edifici aventi volumetria maggiore di quella consentita da IF, è ammesso confermare il volume preesistente anche in deroga ad RC, ma nel rispetto dei rimanenti indici.

7.4 Per i locali di servizio alla residenza, essi devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni rispetto alle norme di zona:

S.C. max: 30,00 mq per ogni proprietà, derogabili nel caso sia necessario creare continuità edilizia sul fronte strada

- H max: - 6,00 m (nel caso di cui al punto b.2)
 - 3,00 m (nel caso rimanente)
- D.E. min: a confine
- D.C. min: a confine

Questi locali, in caso di dimostrata impossibilità ad essere realizzati nel lotto di pertinenza del fabbricato residenziale, possono essere realizzati su altro lotto ricadente in Zona A0.

- 7.5 In tale zona sono vietati gli interventi di cui al precedente Art.7.2, paragrafo d), lettere i, j, k, ed l, quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
- 7.6 I porticati costituiscono spazi pubblici o di uso pubblico e come tali devono garantire la continuità di percorrenza pedonale coperta.

8. CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE

8.1 Prescrizioni di carattere generale

- i nuovi volumi devono armonizzarsi e rapportarsi a quelli esistenti per tipologia, caratteristiche architettoniche, materiali costruttivi;
- non è ammessa la costruzione di villini neppure in lotto singolo.

8.2 Interventi conservativi

Gli interventi conservativi sugli edifici di carattere storico-ambientale dovranno essere condotti nel sostanziale rispetto delle caratteristiche formali e delle finiture preesistenti.

8.3 Interventi trasformativi

Gli interventi trasformativi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Mantenimento o previsioni di nuovi portici.
- b) Previsione di sottopassi di edifici, ad uso veicolare o pedonale, con riferimento alla pubblica servitù di transito cui sono assoggettati.
- c) - Al piano terra degli edifici già riparati o dei nuovi edifici, in corrispondenza di elementi rientranti o sporgenti dalle facciate (ingressi, portici, pensiline, ecc...) è consentita la chiusura di tali parti con strutture fisse vetrate (verande), qualora tali elementi siano compresi all'interno delle disposizioni planivolumetriche.
 - Ai piani superiori, limitatamente ai fronti edilizi non affacciati sulle strade principali, è consentita la chiusura con strutture fisse vetrate (verande) degli elementi rientranti dalle facciate (logge, terrazze, ecc.).
 - Al piano primo, in corrispondenza delle coperture piane utilizzate come terrazze, è invece vietata la chiusura o la copertura di tali elementi con strutture fisse, anche se vetrate.
- d) Gli edifici di servizio devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche compositive e dei materiali di costruzione e di finitura del corpo principale, privilegiando l'utilizzo di murature in mattone, il manto di copertura in tegole curve, i serramenti in legno, ecc.

Qualora le aperture degli edifici di servizi siano affacciate su strade e marciapiedi, non è consentito installare porte basculanti che sporgano sugli spazi pubblici.
- e) Realizzazione delle aree di riqualificazione urbana, con riferimento alle parti del tessuto insediativo da sistemare sotto il profilo dell'arredo urbano e della utilizzazione pubblica, per migliorare la fruizione delle attrezzature e dei servizi, per valorizzare gli elementi di interesse storico-ambientale (muri di cinta, fontane, pozzi, ecc.), per dare una dignitosa collocazione ad eventuali monumenti, chioschi, fontane, ecc.

9. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

Gli interventi, oltre alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) coperture

Le coperture saranno di tipo a falde, prevalentemente a capanna. E' ammessa la copertura a falde unica per i locali accessori, isolati, solo se situati a confine. In nessun caso sono ammesse coperture piane.

La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, non deve essere inferiore al 30% e superiore al 50%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1.50 metri, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto.

Lungo le strade diverse dalla viabilità strutturale (vie Andervolti, Fabris, Del Cet, S.Daniele e Cerere) è ammessa anche la struttura in latero cemento.

b) manti di copertura

Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto.

Lungo le strade diverse dalla viabilità strutturale (vie Andervolti, Fabris, Del Cet, S.Daniele e Cerere) è ammesso anche l'utilizzo di tegole curve nei colori del cotto.

c) intonaci e paramenti esterni

Sono ammesse esclusivamente le seguenti finiture:

- intonaco liscio e tinteggiato bianco o nei colori delle terre naturali;
- pietrame naturale o grossolanamente squadrato, a vista.

d) parapetti di balconi e ballatoi

Saranno esclusivamente in legno, salvo nei piccoli poggiali di facciata dove potranno essere in ferro lavorato secondo la tradizione locale.

Le logge potranno avere il parapetto in muratura.

e) serramenti esterni

Sono ammessi serramenti in legno naturale verniciato o in alluminio verniciato, con colori in armonia con quelli delle facciate.

f) oscuri

Sono ammessi esclusivamente scuri in legno naturale verniciato o in alluminio verniciato e in PVC, con colori in armonia con quelli delle facciate. Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo in tono con i colori dei serramenti.

In caso di manutenzione di edifici già dotati di avvolgibili è consentito il loro mantenimento ma solo lungo le strade esterne alla viabilità strutturale (vie Andervolti, Fabris, Del Cet, S.Daniele e Cerere).

g) recinzioni

Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in pietra esistenti, a vista o intonacate conformemente al loro stato attuale.

~~Sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in pietra a vista naturale o in muratura intonacata.~~

E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, con le seguenti modalità:

- lungo fronte strada: in muratura di pietrame facciavista o in muratura intonacata;
- lungo rimanenti fronti: in muratura di pietrame facciavista o in muratura intonacata; rete metallica su cordolo di c.a. realizzato rasoterra o con zoccolatura di Hmax:30 cm e/o con siepe.

h) cancelli e portoni

Sono ammessi cancelli e portoni in ferro lavorato o in legno secondo la tradizione locale.

Art. 9.2 - Zona omogenea A7

(Aree libere inedificabili)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa zone inedificate di rispetto dei centri storici ovvero di particolare pregio ambientale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone la tutela delle aree interessate e la loro valorizzazione anche nel rapporto con l'edificato.

3. INTERVENTI AMMESSI

1. In generale è ammessa l'utilizzazione dei suoli per usi agricoli, senza alterazione dell'assetto plano-altimetrico del terreno.
2. Dovranno essere conservate e completate le recinzioni tipiche in pietrame e le eventuali merlature.
3. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi soggetti a denuncia che non comportino nuova edificazione.
4. E' rigorosamente vietata la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio e infrastrutturale.
5. E' altresì vietato lo sbancamento dei terreni se non per il passaggio delle sole reti tecnologiche interessate.

4. PROCEDURE DI INTERVENTO

Intervento diretto.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA B

(Aree insediative residenziali di consolidamento/convenzionate)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende espansioni più o meno recenti degli aggregati urbani del capoluogo e delle frazioni, con gradi diversi di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano riconosce gli edifici esistenti e consente la saturazione dei lotti liberi secondo un disegno funzionale, promuovendo l'integrazione con le parti insediative storiche.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- alberghiera
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400 mq
- agricola, purché preesistente, ma nel più rigoroso rispetto delle norme igienico - sanitarie
- di servizi
- servizi ed attrezzature collettive

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- I.F. max: - 1,20 mc/mq o non minore dell'esistente se maggiore
- 1,80 mc/mq per il lotto evidenziato come *Area 3* sulla tav. della Zonizzazione
- S.C. max: 30% del lotto o non minore dell'esistente se maggiore
- H. max: - 8,50 m
- 3,00 m per i locali accessori isolati (H max su confine)
- D.E. min: - 5,00 m, nel caso di pareti cieche e pareti di edifici antistanti
- 10,00, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- a contatto
- 3,00 m tra locali accessori ed edificio principale interno al lotto
- D.C. min: - 5,00 m; in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.
- a confine per i locali accessi isolati
- D.S. min: 6,00 m, in caso di preesistenza a distanza inferiore non minore di quella esistente.

P di relazione

In caso di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile, di nuova costruzione e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, è la seguente:

- a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq:
min. 60% della superficie di vendita, reperita all'interno della zona ovvero a distanza max di 500 m di percorso
- b) Attività direzionali:
min 60% della superficie utile degli edifici reperita all'interno della zona ovvero a distanza max di 200 m di percorso

- c) Attività artigianali di servizio:
min 10% della superficie utile, reperita all'interno della zona ovvero a distanza max di 200 m di percorso
- d) Servizi e attrezzature di uso pubblico:
min 40% della superficie utile
- e) Attività alberghiera e di pubblico esercizio
min. 10% della sup. utile dell'edificio destinata all'attività alberghiera, reperita nelle aree di pertinenza dello stesso

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 I fabbricati esistenti con IF maggiore di quello consentito mantengono il volume esistente anche in caso di demolizione e ricostruzione.
Per essi è ammesso un ampliamento “una tantum” fino ad un massimo del 20% del loro volume per esigenze di adeguamento igienico - funzionale e per la realizzazione di locali accessori.
- 6.2 Sistemazione delle aree libere
Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali, parcheggi privati e/o sistemate a verde. E' possibile inoltre realizzare impianti sportivi (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze delle residenze esistenti.
- 6.3 Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante n. 9 al P.R.G.C., indicati sulla tavola della Zonizzazione con opportuni segni grafici (perimetro e cancelletto).
- 6.4 Per le attività agricole preesistenti e in atto è ammesso, in deroga a I.F. e R.C., un ampliamento dei fabbricati produttivi aziendali del 20% della Sup. coperta esistente, purché nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.
- 6.5 Zone B soggette a convenzione
Nelle Zone B contraddistinte con apposito segno grafico sulla tavola della Zonizzazione, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione che dovrà gestire:

Area 1 - a Pineta

- la realizzazione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi lungo il fronte strada di via Alsazia.

Area 2 - a nord/est del Capoluogo

- la realizzazione del tratto di competenza della viabilità di connessione tra viale Volontari della Libertà e via del Moralon, utilizzando l'accesso esistente della lottizzazione adiacente, come indicato sulla tavola della Zonizzazione;
- la costruzione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi lungo il fronte strada della nuova viabilità.

Area 3 - a nord/est del Capoluogo

- la realizzazione della viabilità di supporto all'area, come indicato sulla Tavola della Zonizzazione;
- la costruzione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi lungo il fronte strada del nuovo tratto.

Area 4 - a ovest del plesso scolastico nel Capoluogo.

- la costruzione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata;
- l'edificazione dovrà ispirarsi alle forme insediative e tipologiche ed ai materiali prescritti per la Zona A;
- nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, l'H max è consentita, in deroga, fino a 9,00m, nel rispetto dei rimanenti parametri.

Area 5 - a sud/ovest del Capoluogo.

- la realizzazione della viabilità di servizio all'insediamento;
- la costruzione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi lungo il fronte strada di via Viatta.

Area 6 - a est di Rivoli

- la realizzazione della viabilità di supporto all'area, come indicato sulla Tavola della Zonizzazione;
- la costruzione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi lungo il fronte strada della nuova viabilità.

Area 7 - a ovest di Rivoli

- la costruzione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi lungo il fronte strada della nuova viabilità;
- la cessione gratuita all'A.C. delle aree e delle opere di cui al punto precedente, unitamente al sedime della viabilità di supporto.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA C

(Aree insediative residenziali di espansione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa ambiti destinati a nuovi insediamenti edilizi, finalizzati al soddisfacimento di esigenze residenziali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico l'assetto urbanistico dei centri, strutturandoli.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- di servizi
- servizi ed attrezzature collettive

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.R.P.C.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.T. max:	10.000 mc/Ha
S.C. max:	30% di ogni singolo lotto
H. max:	7,50 m
D.E. min.:	10,00 m
D.S. min.:	1) da viabilità locale esterna al comparto: 7,50 m 2) da viabilità di servizio: - 5,00 m, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m; - 7.50 m, per strade comprese tra 7,00 m e 15,00 m;
D.C. min:	5,00 m

Aree per standard urbanistici

- parcheggi di relazione: min. 2,50 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,00 mq/ab. con min 400 mq.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 P.R.P.C. in atto o decaduti

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante n. 9 al P.R.G.C., fino all'approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

- 6.2** Per quanto concerne la viabilità interna ai comparti, nei casi in cui vi è necessità di coordinare la viabilità interna all'ambito con la viabilità esistente ovvero di utilizzare in maniera ritenuta più funzionale le aree comprese, il P.R.G.C. indica il tracciato della viabilità interna principale. Il progetto attuativo può proporre soluzioni diverse purché miranti al superamento delle problematiche sottese dal P.R.G.C. stesso.

ART. 12 - ZONA OMOGENEA V

(Verde privato)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree interne ai centri abitati, o ad esse adiacenti, destinate soprattutto ad orto, cortile, giardino che si ritiene opportuno limitare nell'edificazione per ragioni connesse alla situazione urbanistica e paesaggistica dei siti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo interventi edificatori finalizzati unicamente all'attività agricola legata all'economia di consumo familiare.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

E' consentita la realizzazione di piccoli fabbricati rurali nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del corpo principale o del luogo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

V_u. max: 100 mc

H. max: 3,50 m

D.C.min: 5,00 m

D.S.min: 6,00

ART. 13 - ZONA OMOGENEA S

La Zona S si articola nelle seguenti sottozone: S1 e S2

Art. 13.1 - Zona omogenea S1

(Servizi ed attrezzature collettive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende aree di pertinenza di attrezzature pubbliche esistenti o di progetto per il raggiungimento degli standard urbanistici di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

La categoria, cui i servizi e le attrezzature appartengono, sono indicate da una lettera maiuscola affiancata da una lettera minuscola che indica la funzione specifica.

L'attuazione avviene per intervento diretto nell'osservanza delle normative di settore e delle indicazioni di seguito elencate per ciascuna categoria.

Le aree da riservare ai servizi ed attrezzature collettive devono essere dimensionate prevedendo nel caso di servizi che si collochino all'interno di edifici, la presenza, di norma, di una superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella da destinare a parcheggio, per almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrate impossibilità, dei servizi ed attrezzature collettive ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. VIABILITÀ E TRASPORTI

P	parcheggio di relazione
PI	parcheggio di interscambio

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

Cop	Edifici per il culto ed il ministero pastorale
M	Municipio
CCS	Centro civico sociale
B	Biblioteca
PT	Ufficio postale
CC	Caserma dei Carabinieri
STL	Svago e tempo libero – Aree per sagre

3. ISTRUZIONE

ASM	Asilo nido e scuola dell'infanzia
SE	Scuola primaria
SM	Scuola secondaria di primo grado

4. ASSISTENZA E SANITÀ

ASB	Attrezzature sanitarie di base
CA	Strutture residenziali per anziani
Ci	Cimitero

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

NEV	Nucleo elementare di verde
VQ	Verde di quartiere
S	Sport e spettacoli all'aperto
Pz	Piazza

6. SERVIZI TECNOLOGICI

ST/d	Servizi tecnologici - depuratori
ST/eco	Servizi tecnologici - area ecologica
ST/m	Servizi tecnologici - magazzino comunale – sede Protezione Civile
ST/v	Servizi tecnologici - vari

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Tale zona si attua per intervento diretto, salvo diversa specifica previsione.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

1. VIABILITÀ E TRASPORTI

- Parcheggio: di relazione (P)

- A. Aree urbane storiche.(Zona A0)

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

Nello specifico:

- cordonate con elementi di pietra naturale;
- piano di calpestio con elementi lapidei (porfido in cubetti o lastre, pietra piacentina, ecc.);
- piantumazione in relazione alla soluzione compositiva adottata.

- B. Aree periferiche esterne alle precedenti.

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in blocchi di cls pieni o forati,
- prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

Parcheggio di interscambio (PI)

E' previsto a Rivoli e ad Osoppo in prossimità delle rispettive stazioni ferroviarie ed a Pineta, presso l'incrocio che immette nella frazione.

Per la realizzazione si fa riferimento ai contenuti del precedente punto B dei parcheggi di relazione.

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

- Edifici per il culto e il ministero pastorale (Cop)

Il piano individua con campitura nera sulla cartografia di zonizzazione gli edifici di pregio storico-architettonico, sui quali sono ammessi solamente interventi di adeguamento normativo, di restauro e risanamento conservativo.

I rimanenti edifici possono essere anche oggetto di ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente per esigenze igieniche-funzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto:

- del codice civile
- di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze valorizzandole
- di esigenze di funzionalità viaria
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.
- di previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- Municipio (M)

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto relativo agli Edifici per il culto.

- Centro civico sociale (CCS)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici edilizi e delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche della ZONA OMOGENEA B.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della SU degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- Biblioteca (B)

Si trova all'interno della perimetrazione del centro storico.

Per l'edificio sono ammessi interventi di ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche della zona.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della SU degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- Ufficio postale (PT)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici edilizi e delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche della ZONA OMOGENEA B.
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della SU degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.
- Caserma dei Carabinieri (CC)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche della ZONA OMOGENEA B.
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della SU degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.
- Svago e tempo libero - Aree per sagre (STL)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento fino al 100% della S.C. esistente, con H max pari a quella massima esistente.
Parcheggi stanziali e di relazione: - min. 40% della SU degli edifici esistenti e min. 80% della SU dei nuovi edifici, da reperirsi in generale nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

3. ISTRUZIONE

- Asilo nido e Scuola dell'infanzia (ASM)
L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:
S.C.max: 30% del lotto per le nuove costruzioni
50% del lotto gli edifici esistenti
D.C.min: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte:
- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione:
in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.
- Scuola primaria (SE)
L'edificazione e ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:
S.C.max: 25% del lotto per le nuove costruzioni
50% del lotto per gli edifici esistenti
D.C.min: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte:
- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione:
in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.
- Scuola secondaria di primo grado (SM)
L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:
S.C.max: 30% del lotto per le nuove costruzioni
50% del lotto gli edifici esistenti
D.C.min: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte:
- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione:
in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.

4. ASSISTENZA E SANITÀ

- Ambulatorio medico (ASB)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici edilizi e delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche della ZONA OMOGENEA B.

- **Centro Anziani (CA)**
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici edilizi e delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche della ZONA OMOGENEA B.
Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e arborato e ad area cortiliva nella misura min. del 40% del lotto di pertinenza.
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della SU degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.
L'accesso dovrà avvenire dalla viabilità di livello inferiore.
- **Cimitero (CI)**
L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria così come anche sviluppati nel Piano regolatore cimiteriale; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico.
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

- **Nucleo elementare di verde (NEV)**
La loro sistemazione deve prevedere:
 - la realizzazione di viali alberati;
 - la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero fino ad un massimo del 30% della superficie;
 - la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.
 In tali aree è vietata qualsiasi edificazione.
- **Verde di quartiere (VQ)**
In tali aree è vietata ogni edificazione, ed eccezione di piccoli volumi di servizio.
La loro sistemazione deve prevedere:
 - attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
 - parcheggi adeguati;
 - la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.
- **Sport e spettacoli all'aperto (S)**
In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive e di spettacolo.
L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

A. Attrezzature sportive e di spettacolo all'aperto

Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, palestre di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

E' altresì consentita la posa di saltuaria di capannoni prefabbricati, tendoni, chioschi e gazebo nel periodo di manifestazioni e/o festeggiamenti.

Sistemazione aree scoperte

Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.

B. Attrezzature sportive e di servizio al coperto

E' consentita la realizzazione di edifici sportivi e di servizio, quali palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello sport, magazzini per le attrezzature, sale polivalenti e ricettive di supporto, etc., secondo i seguenti parametri:

S.C.: max 30%

D.C.: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde: almeno il 30% del lotto di pertinenza
- parcheggi: un posto macchina ogni 2 utenti potenziali

- Piazza (Pz)
Corrispondono alle aree per le relazioni sociali all'aperto.
Esse dovranno essere lastricate e attrezzate con elementi di arredo urbano, la cui tipologia e materiali si adattino alle caratteristiche delle zone in cui ricadono.

6. SERVIZI TECNOLOGICI

- Depuratori (ST/d)
Tali impianti, realizzati secondo quanto previsto dalla Delibera 4/2/77 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque, dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.
In particolare, per il depuratore di Rivoli, che per un modesto tratto a nord interferisce con il proprio limite di rispetto con una zona residenziale, devono essere previste soluzioni di mitigazione ambientale inserendo lungo il fronte interessato una barriera arboreo-arbustiva, di almeno 3,00 m di spessore, costituita da specie autoctone.
Inoltre, la potenzialità edificatoria dell'area insediabile interessata dal relativo vincolo di inedificabilità, può essere utilizzata in aree esterne al vincolo stesso.
- Area ecologica – (ST/eco)
Le aree adibite a tale uso dovranno essere adeguatamente segnalate e recintate; dovranno altresì essere organizzate in armonia con le condizioni paesaggistiche, ambientali e funzionali del territorio.
- Magazzino comunale – Sede Protezione Civile (ST/m)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici edilizi e delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche della ZONA OMOGENEA B.
- Vari (ST/v)
E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi adeguati secondo le ulteriori precisazioni riportate in Art. 27 (Reti ed impianti tecnologici).

Per l'area dell'impianto di riduzione della pressione di SNAM rete gas localizzata all'interno del SIC, valgono le seguenti norme specifiche:

- sono consentiti tutti gli interventi di adeguamento, sostituzione e potenziamento degli impianti tecnologici esistenti;
- sui fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di rilevanza edilizia, ricercando con la tipologia e i materiali al massima integrazione con i caratteri paesaggistici e ambientali del sito;
- perimetralmente all'area di pertinenza deve essere conservata la fascia di verde alberata esistente ed eventualmente potenziata con le stesse essenze presenti.

Inoltre, ai fini della valutazione acustica, l'insediamento è paragonato ad un'attività produttiva esistente identificabile come Zona D3.

7. NORME PARTICOLARI

- 7.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Carta dei Vincoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 25, paragrafo 3, lett. a).
- 7.2 Per le parti ricadenti all'interno aree a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

Art. 13.2 - Zona omogenea S2

(Attrezzature private di interesse pubblico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona riconosce l'aviosuperficie ubicata lungo la ferrovia Sacile - Gemona, di fronte alla Zona industriale di Rivoli e le attrezzature relative (a), l'area attrezzata per lo sport e il tempo libero (turismo equestre), posta immediatamente a nord dell'aviosuperficie, in adiacenza alla stessa (b), il centro ricreativo giovanile ubicato in prossimità del Cimitero del Capoluogo (c) e il nuovo centro sportivo polivalente (d).

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti, razionalizzandole e completandone il disegno e la dotazione, oltre a recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio dismesso ed in stato di degrado per funzioni di interesse generale; prevede, inoltre, l'utilizzo razionale della nuova area sportiva polivalente

3. DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI AMMESSI**a) Area per lo sport, lo svago e il tempo libero:**

- costruzione di strutture coperte per maneggio, tennis, piscine, palestre, tiro a segno, ecc. e per attività all'aperto;
- costruzione di servizi e attrezzature di supporto (club house, ecc.);
- parcheggi di supporto.

b) Aviosuperficie

- realizzazione di pista e aree accessorie, secondo le seguenti modalità utilizzabili in funzione della garanzia della sicurezza delle operazioni di volo, mediante:
 - sfalcio del prato e miglioramento del cotico erboso;
 - livellamento e costipamento del terreno naturale;
 - asfalto e/o cls armato: - superficie max mq 20.000
 - larghezza max 18,00 m
 - D min dal SIC del tratto rettilineo: 15m
- realizzazione di strutture per il ricovero degli aerei (hangar), per l'esercizio e l'assistenza al volo (torre di controllo, stazione meteorologica), di supporto ai piloti e visitatori (uffici, foresteria, servizi igienici, ecc.);
- costruzione di una residenza per il personale di custodia.;
- parcheggi di supporto.

c) Centro ricreativo giovanile

- costruzione di edifici per attività associative, religiose, culturali e di svago
- realizzazione di attrezzature sportive non coperte
- costruzione di una residenza per il personale di custodia all'interno del corpo principale.
- parcheggi stanziali e di relazione.

d) Centro sportivo polivalente:

- costruzione di campi da tennis/calciotto, anche coperti;
- costruzione di servizi e attrezzature di supporto (club house, spogliatoi, ecc.);
- parcheggi di relazione.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Per l'area del nuovo centro sportivo polivalente, l'attuazione è subordinata alla predisposizione di un progetto generale dell'intera area.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**a) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero (attività di turismo equestre)**

S.C. max:	350 mq, comprensiva dell'eventuale residenza per il personale
H max:	3,50 m
D.C. min:	5,00 m

Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche e dei materiali, le costruzioni dovranno rispettare quelle ricorrenti nell'edilizia rurale locale.

b) Aviosuperficie

I.F. max: 0,30 mc/mq.

H max: 6.00 m.

D.C. min: 5,00 m.

L'edificio destinato alla residenza può avere un volume max di 500 mc.

c) Centro ricreativo giovanile

S.C. max: 20% del lotto

H max : 10,50 m, escluso volumi tecnici

D.C. min: 10,00 m

D.S. min: 5,00 m

Le aree esterne dovranno essere sistemate a verde arborato nella misura min. del 50% della superficie coperta degli edifici.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 80% della Superficie utile degli edifici.

d) Centro sportivo polivalente

S.C. max: 35%

H max: 4,50 m (club house, spogliatoi, ecc.)

9,00 m per coperture campi da gioco

D.C. min: 5,00 m

D.S. min: 10,00 m

Le aree esterne dovranno essere sistemate a verde arborato nella misura min. del 15% della superficie del lotto di pertinenza.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 1 posto auto ogni 2 utenti potenziali

Inoltre, l'organizzazione interna dell'area dovrà essere sviluppata in modo da prevedere un solo accesso/uscita dalla S.R.463.

6. NORME PARTICOLARI

Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.26, punto 2.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA D

La Zona D si articola nelle seguenti sottozone: D1, D3.1, D3.2, D3.3 e D5

Art. 14.1 - Zona omogenea D1

(Insediamento industriale e artigianale di interesse regionale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende l'ambito territoriale ubicata in località Rivoli di Osoppo, lungo la S.R. 463, individuata come Zona industriale programmatica nello schema di assetto territoriale del PUR.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di riconoscere tali aree e di organizzarle per consentire il consolidamento degli insediamenti esistenti e di prevederne di nuovi, integrati con le necessarie strutture di servizio.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- attività industriali e artigianali ivi compresi il deposito e la commercializzazione dei prodotti di tale attività, attività espositive;
- attività tecnico-amministrative e di servizio connesse alle precedenti attività;
- servizi ed attrezzature connessi alle attività produttive (mensa, infermeria, spogliatoi, attrezzature sportive, verde attrezzato, parcheggi, uffici consorziali, commercio a sostegno dell'industria e dell'artigianato, con esclusione dell'attività commerciale alimentare ecc.);
- viabilità pubblica e privata, parcheggi;
- aree di verde privato;
- attrezzature tecnologiche;
- opere di mitigazione ambientale;
- infrastrutture ferroviarie;
- esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'art.2, comma 1, lett.e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq e con superficie coperta complessiva, ammessa nell'intero ambito di Zona D1, non superiore a 9.000 mq;
- impianti tecnologici energetici.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante approvazione di un Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.)

Nelle more della sua approvazione sono consentiti interventi di mitigazione ambientale, di ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e senza aumento delle unità produttive, di ampliamento e nuova costruzione, unicamente a vantaggio degli insediamenti produttivi in atto e nelle rispettive aree di pertinenza, secondo i seguenti parametri e limiti operativi:

SC max : 5% del lotto, e comunque all'interno del 60% del lotto stesso, comprendendo tutti i fabbricati ivi esistenti

e nel rispetto dei rimanenti parametri e prescrizioni normative di cui al successivo paragrafo "Indici urbanistici ed edilizi", nonché dei contenuti disciplinari di cui ai successivi paragrafi "Limiti di accettabilità delle imprese produttrici" e "Adeguamento standard antinquinamento".

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- S.C. max: - 60% del lotto per le strutture produttive esistenti all'atto dell'adozione della presente Variante
- 50% del lotto per l'edificazione nei nuovi lotti
- H max: 18,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali;
- D.E. min: 10,00 o a contatto con altri edifici a confine
- D.C. min: - 5,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore
- a confine, esclusivamente con altri lotti industriali per aggregazioni a schiera
- 20,00 m dai confini del P.T.I., o pari a esistente in caso di preesistenze a

distanza inferiore, purché destinate a funzione non produttiva

- D.S. min:
- 30,00 m da viabilità locale comprensoriale (S.R.463)
 - 40,00 m da viabilità di grande comunicazione (s.p. Lavio)
 - 500 m da viabilità di servizio interna, o non minore di quella esistente, se inferiore

D. da scalo ferr. min: 20,00 m.

Parcheggi stanziali e di relazione

a) Attività industriali - artigianali

Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina

Parcheggi di relazione: min. 10% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale.

b) Esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto
min 80% della sup. di vendita da ricavare in aree di pertinenza

c) Esercizi commerciali a sostegno dell'industria e dell'artigianato, con esclusione dell'attività commerciale alimentare

min 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

Contenuti del P.T.I.

Il P.T.I., anche in funzione dei territori limitrofi interessati, dovrà farsi carico di:

- integrare in modo razionale e funzionale le nuove aree con quelle esistenti, favorendo per queste ultime una riorganizzazione complessiva;
- prevedere una viabilità di distribuzione organica tra l'ampliamento e le aree esistenti, che si integri con quella presente;
- organizzare il sistema degli accessi all'Ambito per rendere funzionale la relazione con l'esterno; tale operazione potrà comportare la possibilità di ristrutturare o chiudere gli accessi esistenti e di realizzarne solo due nuovi rispettivamente uno sulla ss.463 e uno sulla s.p. Lavio.

Le soluzioni operative ipotizzate per risolvere i punti di accesso alla Zona D1 dalla SR463 e dalla SP Lavio dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti e Società proprietari e gestori delle strade stesse.

- escludere che l'accesso ai lotti interni all'ambito avvenga direttamente dalla SP Lavio;
- salvaguardare e potenziare la funzionalità dello scalo ferroviario e dei rami di penetrazione;
- individuare un'area da destinare ad uffici consortili, a servizi e attrezzature di supporto, con relativi parcheggi di relazione;
- promuovere iniziative per il controllo delle caratteristiche fisico – chimiche - ambientali per il miglioramento della qualità della vita, sia all'interno che all'esterno della zona;
- perseguire soluzioni miranti alla mitigazione degli impatti paesaggistici ed all'integrazione della zona con il contesto circostante;
- definire preliminarmente le modalità attraverso le quali pervenire ad accertare l'impatto e la compatibilità delle attività ammissibili;
- stabilire le misure compensatorie e/o mitigatorie da assumere, tenuto conto che queste devono essere ritrovate nell'ambito dei singoli lotti (min. 10% della dimensione del lotto) e in aggiunta a quelle di carattere collettivo;
- individuare formazioni di fasce arboree - arbustive dello spessore di almeno 10,00 m da porre a dimora lungo i limiti esterni della fascia "cuscinetto" di cui sopra, ed al margine settentrionale dell'area dello scalo ferroviario;
- prevedere accorgimenti idonei alla limitazione della propagazione del rumore lungo il confine meridionale della Zona D1;
- monitorare gli aspetti relativi ai possibili inquinanti, sulla base degli strumenti legislativi previsti in materia;
- localizzare la previsione di un parcheggio di relazione, tra quelli previsti dal piano, in prossimità del previsto accesso da nord alla zona D1;

- programmare la realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra gli abitati e la zona industriale;
- prevedere un programma di attuazione dello sviluppo della zona industriale che garantisca una ordinata e coordinata realizzazione del piano stesso e che, in particolare, vincoli la crescita insediativa e infrastrutturale - relativamente al territorio individuato a nord dello scalo ferroviario – alla saturazione prioritaria delle aree più prossime alle urbanizzazioni ed attività esistenti (aree a nord dello scalo ferroviario rispetto a quelle previste in prossimità dell'accesso da nord all'ambito), in modo da assicurare un'attuazione graduale in funzione delle reali necessità emergenti.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Viabilità

La viabilità di servizio pubblica interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 8,00 m ed essere dotata di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,50 m.

6.2 Mitigazione paesaggistica e ambientale

Deve essere creata una fascia “cuscinetto”, dello spessore min. di 100 m dal confine della zona industriale, verso l'interno in direzione degli abitati di Rivoli e di Osoppo, nel cui ambito dovrà essere escluso l'insediamento di attività produttive favorendo, invece, quello di funzioni non produttive di supporto alle attività stesse, oltreché eventuali misure di mitigazione ambientale e paesaggistica.

L'utilizzo delle “aree cuscinetto” per le finalità ammesse è subordinato alla contestuale realizzazione di adeguati interventi mitigatori al loro interno, subordinatamente alla dimostrazione, con studi specifici, della relativa efficacia.

Nel caso di interventi di mitigazione che facciano uso di pannelli fono assorbenti in associazione con fasce arborate si deve garantire la mascheratura dei pannelli stessi verso l'esterno con l'utilizzo di appropriate essenze ad effetto naturaliforme, di adeguate densità e altezza.

Lungo i confini tra la zona D1 e le zone a diversa destinazione, dovranno essere realizzate barriere arboree atte a ridurre l'impatto ambientale dei fabbricati produttivi. L'attuazione del P.R.P.C., per garantire trasformazioni insediative sostenibili e sufficientemente mitigate sul piano degli effetti ed impatti prodotti, deve prevedere tutte le prescrizioni operative in grado di tradursi in metodologie ed interventi volti ad evitare o contenere eventuali inquinamenti d'aria, d'acqua e suolo che possano nuocere alla salute.

6.3 Utilizzo delle aree interessate da prati stabili

L'utilizzo delle aree interessate da prati stabili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l'edificazione è subordinato alla stipula, prima del rilascio del titolo abilitativo, di apposita convenzione tra le parti interessate per la ricostituzione dei prati stessi sulle aree destinate alla compensazione, come individuate sulla tavola della Zonizzazione, ai sensi dell'Art.5 della L.R.n.9/2005 e s.m.i.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

7.1 Norme di compatibilità geologica

Nell'attuazione del PTI, data l'elevata permeabilità dei terreni, dovranno essere attuati i seguenti accorgimenti necessari a preservare il sottostante acquifero:

- tutti gli scarichi dovranno essere convogliati, attraverso la rete fognaria, al depuratore che, in caso di piena eccezionale, dovrà provvedere a scaricare le acque reflue anche in modo meccanico;
- le aree di stoccaggio e movimentazione di materiali potenzialmente inquinanti dovranno venire adeguatamente impermeabilizzate;
- nella realizzazione di eventuali vani interrati che dovessero interessare il sottostante acquifero, si dovrà garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi mediante opportuna impermeabilizzazione e collaudo della stessa;
- l'area dell'insediamento industriale dovrà essere dotata di pozzi spia a monte e a valle, lungo la via di deflusso delle acque sotterranee, al fine di consentire un monitoraggio sulla qualità delle stesse.

7.2 Limiti di accettabilità delle imprese produttrici

Per interventi di ampliamento e nuova costruzione relativi a insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi solidi o gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni ed autorizzazioni previste dalle leggi e/o regolamenti, dovrà essere altresì presentato all'atto della richiesta di concessione ad edificare o a realizzare opere inerenti gli insediamenti produttivi, un atto unilaterale di impegno con il quale il proprietario dell'area od altra persona avente diritto sud i essa, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle acque e le relative prescrizioni della concessione od autorizzazione ed assuma ogni responsabilità anche in ordine all'idoneità delle opere progettate ed alla conformità ad esse di quelle eseguite.

Nell'atto medesimo dovranno essere altresì specificati:

- l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;
- le qualità e le quantità delle materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei cicli di trasformazione previsti;
- i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- la quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
- le quantità e le qualità degli effluenti solidi, liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- la quantità e la qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;
- le modalità di prelievo idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia.

L'atto unilaterale d'impegno, di cui alla presente norma ,costituisce parte integrante della documentazione da inviare al Comune, ai fini delle determinazioni dello stesso per il rilascio della concessione edilizia.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti, dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle norme del P.R.G.C., del Regolamento Edilizio Comunale, del D.Lgs. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", alla contestuale realizzazione a carico dei nuovi cicli produttivi di adeguati impianti di trattamento degli scarichi liquidi, che li rendano conformi ai parametri chimico-fisici e biologici stabiliti dal vigente regolamento di fognatura o, qualora lo stesso fosse mancante, dei parametri delle leggi vigenti in materia.

Le immissioni in atmosfera devono rispettare il D.P.R. 203/88.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua ed alla protezione della salute pubblica.

I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

7.3 Attenzioni da seguire nell'accettabilità delle attività industriali

Nell'ambito della Zona D1 non è consentito l'insediamento delle seguenti attività:

- a. Impianti di produzione di fitosanitari, fertilizzanti e biocidi.
- b. Impianti produttori di gas tossici che richiedono autorizzazione.
- c. Impianti industriali finalizzati alla produzione di materiali cancerogeni, teratogeni, mutageni.
- d. Impianti industriali di produzione e trattamento di materiali a rischio biologico (rif. D.Lgs. 626/94).
- e. Impianti di trattamento, ritrattamento, arricchimento, stoccaggio ed eliminazione definitiva di materiali e residui radioattivi.
- f. Impianti per produzione della calce, di cemento o altri derivati e, altresì, impianti relativi alla frantumazione di materiali inerti derivanti da demolizioni.
- g. Concerie.

- h. Nuovi insediamenti di prima e seconda fusione per la preparazione di ghisa, acciai o materiali non ferrosi, ad esclusione delle attività di microfusione o di produzione inferiore a 50 tonnellate/giorno.
- i. Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e prodotti esplodenti.
- j. Impianti di mangimifici con impiego di prodotti o scarti vegetali ed animali.
- k. Impianti di produzione e trattamento grassi e oli vegetali e animali oppure oli minerali o sintetici.
- l. Nuovi insediamenti di produzione di prodotti chimici organici e inorganici di base.
- m. Zuccherifici.
- n. Impianti di produzione di cellulosa.
- o. Impianti di produzione di paste fibrose per carta.
- p. Impianti che producono o utilizzano PCB (bifenili policlorurati).
- q. Depositi e serbatoi di combustibili solidi, liquidi o gassosi, chimici e petrolchimici non connessi alle necessità energetiche degli edifici, degli impianti e degli automezzi industriali delle ditte insediate.
- r. Tintorie a carattere industriale di tessuti e fibre.
- s. Raffinerie di petrolio e derivati.
- t. Discariche di qualsiasi tipo.

Dovrà essere invece valutata di volta in volta, al fine di accertarne l'impatto e la compatibilità, l'ampliamento delle attività esistenti a rischio di incidenti rilevanti e i nuovi insediamenti di impianti di produzione, impiego, stoccaggio di cui ai D.M. 05/09/1994 – Elenco industrie insalubri - PARTE I, voci A), B), C), D.Lgs. 65/2003, D.M. 28/04/1997, D.M. 29/1/85 all.1, Direttiva 199/45/CE, Direttiva 2001/59/CE - sostanze pericolose, sostanze chimiche, rischi industriali.

7.4 Adeguamento standard antinquinamento

Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme generali:

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi con elementi alveolari di calcestruzzo;
 - convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento delle acque reflue (D. Lgs. 152/99);
 - convogliare le emissioni aereiformi in uno o pochi punti, per evitare emissioni diffuse e consentire l'intervento di un eventuale sistema di depurazione.
- Nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile sollevamento da parte del vento, deve essere prevista la realizzazione di confinamenti in muratura;
- mantenere e migliorare la qualità dell'area ambiente, anche in relazione a specifici agenti inquinanti (DPR 203/88);
 - contenere l'inquinamento acustico e dell'ambiente esterno (DPCM 1.3.1991; Legge 447/95; DPCM 14.11.1997);
 - ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di polveri e particolato in genere, o che prevedano processi di verniciatura, lontano da unità di produzione alimentare;
 - individuare, all'interno di ciascuna area di insediamento e nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, una zona scoperta destinata esclusivamente a tale funzione. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da risultare accessibile al solo personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
 - dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi. Esso dovrà avere la capacità pari all'intero volume del serbatoio;
 - per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro esterno;
 - proteggere dall'azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
 - è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 1° classe, di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS.(R.D. 1265/34), data la vicinanza con zone residenziali;
 - per le attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 2° classe, di cui all'art.216 del T.U.LL.SS. (R.D. 1265/34), è vietata la loro attivazione ad una distanza inferiore a 50 m da zone residenziali;

- per le attività esistenti resta l'applicabilità degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS.;
- i depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza (confine-base deposito) min. pari all'altezza del materiale stoccato con un minimo di 5 m;
- relativamente alle lavorazioni all'aperto, nell'ambito di 50 m dalle zone residenziali, sono permesse esclusivamente quelle lavorazioni che non diano luogo ad immissioni in atmosfera.

Art. 14.2 - Zona omogenea D3.1

(Industriale e artigianale di interesse comunale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa l'ambito esistente lungo la s.p. 63, a sud dell'abitato di Pineta, già quasi completamente saturato.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano riconosce lo stato di fatto, apportando i correttivi possibili al fine di migliorare il funzionamento delle aziende esistenti e ne promuove in consolidamento.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale e industriale
- depositi anche non connessi alle attività produttive artigianali ed industriali esistenti
- di uffici connessi alle attività presenti;
- espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq
- esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a 1500 mq
- servizi per il personale
- residenziale di servizio per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale, purché la superficie utile dell'attività svolta superi i 300 mq
- parcheggi ed aree di sosta funzionali all'attività produttiva.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Edifici produttivi**

S.C. max: 50% del lotto

H max: 12,00 m, fatta eccezione per le strutture relative a carri ponte, a volumi tecnici e per particolari esigenze tecnologiche

D.E. min: - 10,00 m; in caso di aggregazione a schiera è ammessa la costruzione a contatto

Per le nuove edificazioni ad uso residenziale o ampliamento di quelle esistenti:

- 10,00 m tra parete finestrata e pareti di edifici antistanti
- 6,00 m tra pareti cieche contrapposte

D.C. min: da confini di zona

- 10,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore

da confini interni

- 5,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore

- a confine, limitatamente ai confini con altri lotti industriali, in caso di aggregazione

D.S. min: - 5,00 m da viabilità di servizio

- da sp. 10,00 m

- da autostrada 25,00 m

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato

Parcheggi stanziali e di relazione

Per la nuova edificazione per gli interventi di ampliamento, relativamente a tali nuove superfici, dovranno essere adeguati i parcheggi nelle misure di seguito riportate:

P stanziali: min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto;

P di relazione:

a) Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq:

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

b) Attività commerciale non alimentare a basso impatto:

min. 30% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

5.2 Residenza di servizio

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per ogni azienda insediata, con superficie max di 150 mq lordi.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 La sistemazione delle aree scoperte dovrà obbligatoriamente e prioritariamente garantire la formazione di schermature arboree almeno lungo i fronti laterali e retrostanti del lotto di intervento.

I citati interventi dovranno essere realizzati contestualmente al primo intervento soggetto a titolo abilitativo.

Art. 14.3 - Zona omogenea D3.2

(Insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale su cui insistono insediamenti produttivi isolati, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce gli insediamenti esistenti consentendo interventi mirati all'adeguamento funzionale e tecnologico e, contestualmente, al miglioramento dell'integrazione ambientale.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale e industriale
- depositi
- di uffici connessi alle attività presenti;
- espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq
- residenziale di servizio per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale, purché la superficie utile dell'attività svolta superi i 300 mq
- parcheggi ed aree di sosta funzionali all'attività produttiva.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Edifici produttivi**

S.C. max: 50% del lotto

H max: 7,50 m o non superiore a quella esistente, se maggiore

D.E. min: - da altri fabbricati produttivi: 6,00 m o a contatto;
 - da fabbricati di altre zone: 10,00 m
 Per le nuove edificazioni ad uso residenziale:
 - 10,00 m tra parete finestrata e pareti antistanti
 - 6,00 m tra pareti cieche contrapposte

D.C. min: - 10,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore, ma con min 5,00 m

D.S. min.: 10,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato

Parcheggi stanziali

Per le nuove superfici realizzate, dovranno essere adeguati i parcheggi nelle misure di seguito riportate:

P stanziali: min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto;

P di relazione:

Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq:

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

5.2 Residenza di servizio

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per ogni azienda insediata, con superficie max di 150 mq lordi.

In caso di preesistenza di più unità abitative all'interno di un singolo insediamento produttivo, in deroga a quanto previsto al comma precedente, è consentito il loro mantenimento nel rispetto della superficie originaria complessiva.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione del R.C. alla data di adozione del presente P.R.G.C. possono essere integrati funzionalmente per motivate esigenze fino al 30% in superficie coperta, nel rispetto di una superficie coperta massima del 65% e degli altri indici di zona.
- 6.1 La sistemazione delle aree scoperte dovrà obbligatoriamente e prioritariamente garantire la formazione di schermature arboree almeno lungo i fronti laterali e retrostanti del lotto di intervento.
I citati interventi dovranno essere realizzati contestualmente al primo intervento soggetto a titolo abilitativo.

Art. 14.4 - Zona omogenea D3.3

(attività di lavorazione di inerti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale zona interessa la parte del territorio ubicata a nord-ovest del Capoluogo dove già esistono impianti per il trattamento e la lavorazione delle ghiaie.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di riconoscere lo stato di fatto, ammettendone il consolidamento e apportando i correttivi possibili per limitare l'impatto ambientale.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- impianti per il trattamento e la lavorazione degli inerti con l'uso di macchinari mobili per la produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio;
- strutture provvisorie per servizi di supporto (uffici, spogliatoi, servizi, residenza del custode etc.);
- strutture provvisorie per il ricovero di macchine per la movimentazione;
- stoccaggio dei materiali di lavorazione.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Servizi di supporto**

S.C. max: 100 mq

H max: 3,50 m

5.2 Ricovero macchine

S.C. max: 400 mq

H max: 6,00 m

D.C. min: 10,00 m

D.S. min: 10,00 m

6. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Lungo il perimetro del lotto dovrà essere realizzata una siepe con funzione schermante, dello spessore minimo pari a 4,00 m, messa a dimora esternamente alla recinzione e composta da alberi e arbusti di sempreverdi alternati con specie autoctone.

Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno essere realizzati in contemporanea al primo intervento soggetto a titolo abilitativo.

7. NORME PARTICOLARI

Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità geologica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

Art. 14.5 - Zona omogenea D5

(Zona delle centraline idroelettriche esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale zona riguarda la parte del territorio ubicata a nord-est del Capoluogo, dove esiste una centralina idroelettrica che sfrutta le acque derivate dal canale Ledra-Tagliamento.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di riconoscere lo stato di fatto, al fine di consentire in modo appropriato la gestione dell'impianto

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- impianto idroelettrico e servizi di supporto;
- strutture per il trasporto dell'energia elettrica;
- manutenzione del canale di derivazione.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Gli interventi sono soggetti al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi della L.R.19/2012

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

S.C. max:	pari a quella esistente; in deroga è ammesso un ampliamento max del 20%
H max:	pari a quella esistente
D.C. min:	non inferiore a quella esistente
D.S. min:	non inferiore a quella esistente
D.E. min:	10,00 m

6. NORME PARTICOLARI

Gli interventi dovranno garantire:

- l'omogeneizzazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato principale esistente;
- il deflusso minimo costante vitale che non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla specifica legislazione;
- il mantenimento e potenziamento della flora ripariale tra la derivazione ed il canale principale;
- l'inerbimento dei terreni oggetto di rimodellamento;
- l'interramento dei cavidotti relativi alle linee elettriche di collegamento con il punto di consegna ENEL.

ART. 15 - ZONA OMOGENEA H3/D3

(attività mista artigianale/commerciale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona interessa un ambito situato lungo via Matteotti, dove si riconosce l'esistenza di una commistione tra attività industriali, artigianali e commerciali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano, prendendo atto delle suscettività produttive che caratterizzano tale area, le riconosce in una configurazione funzionale mista, mirando ad una migliore integrazione urbanistica e ambientale delle attività stesse.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale
- commerciale all'ingrosso
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 mq;
- di servizi
- residenziale per il proprietario o per il personale di custodia delle attività produttive, una per ogni unità funzionale, purché la superficie utile dell'attività svolta superi i 300 mq

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 edifici produttivi**

S.C. max:	50% del lotto
H max:	10,00 m
D.E. min:	10,00 m
D.C. min:	5,00 m
D.S. min:	10,00 m

Sistemazione di aree scoperte

All'interno dei singoli lotti artigianali è obbligatoria la creazione, mediante l'uso di essenze autoctone, di cortine arboree e arbustive preferibilmente perimetrali di spessore adeguato. Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno essere realizzati in contemporanea al primo intervento soggetto a titolo abilitativo.

Parcheggi stanziali e di relazione

Per le nuove superfici realizzate, dovranno essere adeguati i parcheggi nelle misure di seguito riportate:

Parcheggi stanziali

Attività artigianali, min: 1 posto macchina/2 addetti per ogni singolo lotto

Parcheggi di relazione

- a) **Esercizi commerciali al dettaglio con sup. di vendita < 400 mq**
min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
- b) **Esercizi commerciali con sup. di vendita > 400 mq e < di 1.500 mq**
min. 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

- c) Attività di commercio all'ingrosso
min 40% della superficie utile dell'edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso.
- d) Esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto
min 80% della sup. di vendita da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
- e) Servizi: min 100% della superficie utile destinata a tali attività.

I parcheggi di cui sopra, i percorsi pedonali, ciclabili o automobilistici interni alle zone a destinazione commerciale, devono essere alberati nella misura di 1 albero ogni due stalli; i singoli lotti devono di norma essere dotati di barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore.

Le disposizioni sopra riportate si applicano sia per edifici di nuova realizzazione, sia in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali.

5.2 Residenza di servizio per le attività artigianali

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per singola attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, compresa nel corpo di fabbrica dell'edificio principale.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli esercizi commerciali di medio dettaglio del settore merceologico alimentare e misto con superficie di vendita fino a 1.500 mq, dovranno altresì provvedere:

- al recupero, nell'area di pertinenza dell'iniziativa, di adeguate aree appositamente destinate al carico e scarico delle merci e al parcheggio dei mezzi di trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita (tali aree dovranno essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale);
- a riservare almeno un posto macchina ogni due addetti impiegati nell'esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela.

ART. 16 - ZONA OMOGENEA H

La Zona H si articola nelle seguenti sottozone: H2 e H3

Art. 16.1 - Zona omogenea H2

(attività commerciali di previsione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona interessa aree libere disposte lungo la S.R.463.

2. OBIETTIVI GENERALI

Il Piano, vista la collocazione strategica di tali aree sugli ingressi principali della città, ne prevede un utilizzo commerciale e terziario.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- commerciale al dettaglio, come di seguito specificato
- commerciale all'ingrosso
- direzionale
- alberghiera e di pubblico esercizio
- per servizi
- residenza di servizio.

4. INTERVENTI AMMESSI

Nella zona sono ammessi insediamenti commerciali al dettaglio aventi superficie coperta complessiva non superiore a 5.000 mq per ciascun P.R.P.C., ad eccezione dell'ambito ubicato a sud del Capoluogo, sul quale è ammesso un insediamento commerciale al dettaglio, per la vendita prevalente (pari cioè ad almeno il 95% della superficie di vendita richiesta) di generi non alimentari a basso impatto (così come definiti all'art.2, comma 1, lett.e della L.R. 29/2005), con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.R.P.C.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**6.1 produttivo terziario**

SC max:	50% del lotto
DE min:	10,00 m (da edifici esterni al lotto)
DC min:	5,00 m
H max:	- 10,00 m - 15,00 m per l'ambito ubicato a sud del Capoluogo
DS min	10,00 m da S.R.463

Sistemazione di aree scoperte

Sistemazione aree scoperte: a verde arborato min. 10% dell'ambito

Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno essere realizzati in contemporanea al primo intervento soggetto a titolo abilitativo.

Parcheggi di relazione**a) Esercizi commerciali al dettaglio con sup. di vendita < 400 mq**

min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

b) Esercizi commerciali con sup. di vendita > 400 mq e < di 1.500 mq

min. 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

- c) Esercizi commerciali con sup. di vendita > 1.500 mq (isolati o centro/complesso commerciale)
min. 200% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
- d) Attività di commercio all'ingrosso
min 40% della superficie utile dell'edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso.
- e) Esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto di qualsiasi dimensione
min 80% della sup. di vendita da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
- f) Attività direzionali
min 60% della superficie utile degli edifici reperita all'interno della zona ovvero a distanza max di 200 m di percorso
- g) Attività alberghiera e di pubblico esercizio
min. 10% della sup. utile dell'edificio destinata all'attività alberghiera, reperita nelle aree di pertinenza dello stesso;

min. 100% della sup. utile dell'edificio destinata all'attività di pubblico esercizio, reperita nelle aree di pertinenza dello stesso;
- h) Servizi: min 100% della superficie utile destinata a tali attività.

I parcheggi di cui sopra dovranno essere realizzati con elementi autobloccanti filtranti in cls o in materiale plastico e devono essere alberati nella misura di 1 albero ogni due stalli.

6.2 Residenza di servizio per le attività artigianali

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per singola attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, compresa nel corpo di fabbrica dell'edificio principale.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli esercizi commerciali di medio dettaglio del settore merceologico alimentare e misto con superficie di vendita superiore a 400 mq e gli esercizi di grande dettaglio a prescindere dal settore merceologico di appartenenza, dovranno altresì provvedere:

- al recupero, nell'area di pertinenza dell'iniziativa, di adeguate aree appositamente destinate al carico e scarico delle merci e al parcheggio dei mezzi di trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita (tali aree dovranno essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale);
- a riservare almeno un posto macchina ogni due addetti impiegati nell'esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela.

8. NORME PARTICOLARI

8.1 Viabilità

La viabilità di uso pubblico interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 8,00 m ed essere dotata di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,50 m.

8.2 Sul comparto ubicato a sud del Capoluogo il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- prevedere l'accesso unicamente dalla viabilità corrispondente al ramo orientale che trae origine dalla nuova rotatoria;
- incentrare su tale accesso il sistema della circolazione interna;
- definire, nell'ambito della Convenzione, le competenze spettanti al promotore del P.R.P.C., in materia di opere di urbanizzazione.
A tal riguardo, il promotore dovrà assumere a proprio carico la realizzazione della rotatoria e delle opere di integrazione con la S.R 463, in accordo con l'Ente proprietario e disporre le relative cessioni;
- ricercare forme di mitigazione nei confronti degli insediamenti residenziali contigui con elementi vegetali appropriati.

Art. 16.2 - Zona omogenea H3

(Attività commerciali esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona H3 interessa ambiti isolati dove si riconosce l'esistenza di attività commerciali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si ripropone di riconoscere lo stato di fatto e di ammetterne il consolidamento, apportando i correttivi possibili al fine di migliorare la compatibilità con il sistema viario.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- commerciale al minuto con Superficie di vendita complessiva fino a 1500 mq, salvo le preesistenze con superficie maggiore
- direzionale
- alberghiera
- per servizi
- residenza di servizio

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE**Intervento diretto****5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI****5.1 Edifici produttivi**

- | | |
|-----------|---|
| S.C. max: | 50% del lotto o pari a quella esistente, se superiore |
| H. max: | 10,00 m |
| D.E. min: | 10,00 m |
| D.C. min: | - 5,00 m;
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore:
non minore di quella esistente |
| D.S. min: | - 10,00 m
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore:
non minore di quella esistente |

Sistemazione di aree scoperte

Sistemazione aree scoperte: a verde arborato min. 10% dell'ambito

I citati interventi dovranno essere realizzati contestualmente al primo intervento soggetto a titolo abilitativo.

P stanziali e di relazione:**Parcheggi stanziali e di relazione**

- | | |
|----|--|
| a) | <u>Esercizi commerciali al dettaglio con sup. di vendita < 400 mq</u>
min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale. |
| b) | <u>Esercizi commerciali con sup. di vendita > 400 mq e < di 1.500 mq</u>
min. 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale. |
| c) | <u>Attività direzionali</u>
min 60% della superficie utile degli edifici reperita all'interno della zona |
| d) | <u>Attività alberghiera</u>
min. 10% della sup. utile dell'edificio destinato all'attività alberghiera, reperita nelle aree di pertinenza dello stesso |
| e) | <u>Servizi:</u>
min 100% della superficie utile destinata a tali attività. |

I parcheggi di cui sopra dovranno essere realizzati con elementi autobloccanti filtranti in calcestruzzo o in materiale plastico e devono essere alberati nella misura di 1 albero ogni due stalli.

5.2 Residenza di servizio per le attività artigianali

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per singola attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, compresa nel corpo di fabbrica dell'edificio principale.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli esercizi commerciali di medio dettaglio del settore merceologico alimentare e misto con superficie di vendita fino a 1.500 mq, dovranno altresì provvedere:

- al recupero, nell'area di pertinenza dell'iniziativa, di adeguate aree appositamente destinate al carico e scarico delle merci e al parcheggio dei mezzi di trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita (tali aree dovranno essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale);
- a riservare almeno un posto macchina ogni due addetti impiegati nell'esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA E

Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizio va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola e forestale.

Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie, e ad ogni altra normativa esistente in materia.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora edificate.

La cumulabilità delle zone agricole E è ammessa solo a vantaggio delle zone E4.2, utilizzando gli indici di quest'ultima.

E' vietata l'apertura di cave e discariche.

La zona E si articola nelle sottozone E4. 1 - E4. 2 - E4. 3 - E7.

La Zona E4.3, per omogeneità di contenuti, viene anche trattata all'Art.19 - Ambito del SIC

Art. 17.1 - Zona omogenea E4.1

(Ambito agricolo di protezione)

1. CARATTERISTICHE

Interessa zone agricole di protezione e di riserva per il potenziale sviluppo di nuovi insediamenti sia per i centri urbani che per la zona industriale programmatica.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di utilizzare queste aree a tutela degli abitati, consentendo prioritariamente interventi edilizi limitati agli insediamenti agricoli già esistenti e, in subordine, contenute costruzioni agricole non legate ad attività produttive in essere.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- agricola;
- ampliamento di edifici residenziali agricoli
- ampliamento e nuova costruzione di edifici relativi alle strutture produttive aziendali facenti parte di aziende agricole preesistenti e già insediate in Zona E4.1 e in Zona B, purché in adiacenza;
- piantumazione di alberature ad alto fusto e di arbusti a scopo anche di mitigazione paesaggistica;
- per le reti tecnologiche valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 29.
- realizzazione di depositi attrezzi

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 edifici residenziali agricoli**

- I.F. max: - pari esistente.
E' ammesso, in deroga, un incremento "una tantum" max del 20% del volume esistente
- H. max: - 6,50 m o pari a esistente, se superiore
- D.E. min: - da allevamenti min. 20,00m
- D.S. min: non minore di quella esistente e comunque non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore
- D.C. min: non minore di quella esistente

5.2 strutture produttive aziendali

a) allevamenti

ampliamento "una tantum" pari al 20% della S.C. originaria dell'allevamento, fino a max 150,00 mq, senza ridurre la distanza minima esistente da fabbricati residenziali non di proprietà esistenti nelle aree contigue.

b) depositi, magazzini, ricoveri attrezzi, ecc.

max 20% della S.C. del lotto, riferita a tutti gli edifici ricadenti sullo stesso.

Per superficie del lotto si intende quella derivante dall'aggregazione delle particelle catastali contigue esistenti in Zona E4.1, senza soluzione di continuità.

5.3 ricoveri attrezzi, ecc.

Vu. max: 150 mc

H. max: 3,50 m

D.C.min: 5,00 m

D.S.min: 6,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se maggiore

5.4 Piantumazione di alberature ad alto fusto e di arbusti a scopo anche di mitigazione paesaggistica

Per ciò che riguarda la piantumazione di alberature ad alto fusto e di arbusti a scopo anche di mitigazione paesaggistica, essa dovrà essere prevista in diretta adiacenza delle fonti di inquinamento, quali ad esempio gli insediamenti industriali, ed essere realizzata con sestri di impianto naturaliformi, utilizzando essenze che garantiscano il continuo mascheramento.

6. **NORME PARTICOLARI**

Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

Art. 17.2 - Zona omogenea E4.2

(Ambito di interesse agricolo - paesaggistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa il territorio agricolo ricadente negli ambiti di interesse paesaggistico.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, ammettendo la possibilità edificatoria solo a condizione che sia garantita la preminente destinazione agricola, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio agrario.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- agricola e residenziale agricola;
- realizzazione di strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici, serre, etc.);
- artigianale agricola;
- **realizzazione di modesti volumi di servizio alla residenza**

Per i tre tipi di intervento sopra elencati è necessario il requisito di conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.12 della Legge 153/75.

- realizzazione di depositi attrezzi per attività agricola di autoconsumo. Essa è consentita su un terreno di proprietà di almeno 1.000 mq e purché sia dimostrata la proprietà complessiva di almeno 10.000 mq in zona agricola compresa nel territoriale comunale.
- infrastrutture a servizio delle attività precedenti compresi gli impianti pluvio-irrigui, nel totale rispetto dell'assetto delle proprietà, morfologico, paesaggistico e vegetazionale. Sono vietati interventi di riordino fondiario o comunque interventi che comportino la riduzione della vegetazione arborea posta a delimitazione della proprietà fondiaria e delle eventuali boschette.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

E' richiesto invece il ricorso al P.R.P.C. per interventi relativi all'attività artigianale agricola.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Edifici residenziali agricoli**

E' ammessa la costruzione di una unità abitativa, a condizione di una contestuale realizzazione o preesistenza, sul lotto, di edifici riguardanti strutture produttive aziendali e artigianali agricole, secondo i seguenti indici:

I.F. max:	0,03 mc/mq
S.C. max:	30% riferito a tutti gli edifici insistenti sul lotto
H max:	6,50 m
D.E. min:	- 10,00 m o a contatto; - 20,00 m da fabbricati di ricovero animali
D.S. min:	10,00 m o secondo limite di rispetto stradale , se maggiore

5.2 Strutture produttive aziendali e artigianali agricole**a) Realizzazione di stalle, magazzini ed annessi rustici**

S.C. max:	20% del lotto, riferito a tutti gli edifici ricadenti sullo stesso
H: max:	7,00 m, fatte salve costruzioni particolari (silos)

D.E. min: Per tutti i fabbricati: 10,00 m o a contatto
 Per fabbricati destinati al ricovero degli animali:
 - 20,00 m dalle residenze ricadenti nel lotto di proprietà;
 - da zone residenziali e da residenze non aziendali, secondo tabella allegata.

D.C. min: - 10,00 m per fabbricati al ricovero degli animali
 - 6,00 m per i rimanenti fabbricati produttivi aziendali

D.S. min: 10,00 m o secondo limite di rispetto stradale , se maggiore

b) Realizzazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio, secondo i seguenti indici:

S.C. max: 50% del lotto

H max: 5,00 m

D.S. min: - 10,00 m da strade vicinali o interpoderali
 - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

5.3 Depositi attrezzi per attività agricola di autoconsumo

S.C. max: 10% del lotto

Vu max : 90 mc

H max: 3,00 m

D.E. min: 5,00 m

D.C. min: 5,00 m

D.S. min: 10,00 m o secondo limite di rispetto stradale , se maggiore

5.4 Depositi attrezzi per attività agricola di autoconsumo

S.C. max: 10% del lotto

Vu max : 90 mc

H max: 3,00 m

D.E. min: 5,00 m

D.C. min: 5,00 m

D.S. min: 10,00 m o secondo limite di rispetto stradale , se maggiore

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Gli interventi ammessi dovranno conformarsi alle caratteristiche tipologiche e dei materiali dell'edilizia rurale tradizionale.

6.2 Per l'ambito localizzato tra la ss 463 e la linea ferroviaria Sacile - Gemona, a ovest della Zona industriale di Rivoli, che ha finalità di filtro, oltre ad essere inedificabile, valgono esclusivamente le seguenti prescrizioni:

Destinazione d'uso e interventi ammessi

- conservazione e miglioramento dei prati stabili polifiti esistenti, individuati sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, secondo le norme di cui al successivo Art.26, punto2;
- potenziamento dell'assetto arboreo esistente con la posa di specie arboree autoctone, disposte a macchia o a filare, sulle rimanenti aree.

6.3 Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

Art. 17.3 - Zona omogenea E4.3

(Ambito di protezione dell'Area delle Sorgive di Bars)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale zona comprende aree caratterizzate dalla presenza di elementi morfologici e vegetazionali di particolare interesse, in continuità con quelli relative all'Area delle Sorgive di Bars, sia pure di minore valenza ambientale.

Tale zona rientra nel perimetro del S.I.C. "Valle del medio Tagliamento".

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si ripropone la salvaguardia e valorizzazione delle valenze ambientali, paesaggistiche e produttive delle aree interessate, comunque elevate, in funzione di una decelerazione delle peculiarità più spiccatamente ambientali dell'Area delle Sorgive di Bars.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- utilizzazione del bosco con criteri selvicolturali appropriati;
- utilizzazione agricola del prato per lo sfalcio;
- miglioramento del cotico erboso con tecniche agronomiche appropriate;
- impianto di specie arboree indigene, anche da frutta;
- utilizzazione zootecnica del prato per il pascolo;
- rotazione delle colture intensive;
- realizzazione di attrezzature per la sosta, lo svago e il tempo libero.

In particolare tali interventi dovranno mirare a:

- tutelare e promuovere lo sviluppo dei nuclei di querce esistenti sul Colle Vergnal e valorizzare gli aspetti naturalistici e paesaggistici ivi presenti;
- favorire l'evoluzione degli individui esistenti e la rinnovazione naturale delle specie di pregio (Acer, Frassino, Olmo, Tiglio); ripulitura, tagli normali;
- mettere a dimora impianti di specie arboree indigene;
- recuperare le aree degradate e/o già utilizzate come discarica, utilizzando tecniche che consentano il ripristino ecologico, ambientale e paesaggistico di queste aree, in armonia con le caratteristiche dell'intera zona;
- riorganizzare la viabilità rurale esistente conservandone la naturalità;
- prevedere la possibilità, per i fabbricati rurali esistenti, l'ampliamento "una tantum" del 30% della SC originaria fino a max 50 mq;
- riconoscere e consolidare l'allevamento ittico esistente, nel rispetto delle valenze naturalistiche e ambientali della zona.

Il consolidamento dell'allevamento ittico può corrispondere alla realizzazione di strutture di modeste dimensioni (quali tettoie, alloggiamenti per impianti e attrezzature) connesse agli impianti esistenti e deve escludere interventi che possano comportare l'incremento dei prelievi di risorse idriche e/o dello sversamento dei reflui;

- gli eventuali interventi edificatori, la realizzazione di parcheggi, attrezzature per la sosta, lo svago e il tempo libero e la riorganizzazione della viabilità rurale dovranno in preferenza essere localizzati in aree disposte lungo i confini di zona, escludendo le aree di maggior interesse vegetazionale e faunistico, in particolar modo i prati stabili;
- per quanto riguarda le reti e gli impianti tecnologici, il tracciato delle linee interrato dovrà comunque evitare ambienti di rilevante interesse naturalistico;
- è vietato il dissodamento ed il rimboschimento di prati stabili;
- all'atto della progettazione esecutiva dovranno essere previsti accorgimenti necessari ad evitare danni per elettrocuzione all'avifauna;

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

Art. 17.4 - Zona omogenea E7

(Ambiti per allevamenti zootecnici intensivi esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Riconosce l'ambito edificato esistente occupato da un allevamento zootecnico intensivo consolidato.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si prefigge l'obiettivo di migliorare le condizioni di inserimento ambientale delle strutture produttive già presenti favorendone l'integrazione, anche con l'uso di tecniche di mitigazione dell'impatto.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

Attività agricola per allevamenti zootecnici a carattere intensivo.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- la riorganizzazione e l'integrazione dell'insediamento, inteso come l'insieme delle strutture per il ricovero degli animali, magazzini, fienili e altri fabbricati di servizio e supporto all'attività, ivi comprese quelle per la vendita di prodotti dell'attività stessa;
- edifici per la residenza di supporto.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

E' consentito l'aumento del numero di capi nel rispetto delle distanze indicate sulla specifica tabella allegata.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI**5.1 Edifici produttivi**

S.C.max: 40% della superficie del lotto, riferito a tutti gli edifici ricadenti sullo stesso

H max: 7,00 m, fatte salve costruzioni particolari

DE min: - 10,00 m o a contatto
- per residenza di servizio: 30,00 m da stalleDC min: - 10,00 m
- da confine di zona 20,00 m

DS min: 20,00 m

Sistemazione a verde: min 20% dell'area del lotto.

5.2 Residenza

Nel rispetto degli indici urbanistici edilizi di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, annessa all'attività, con sup. max di 150 mq lordi.

5.3 Sistemazione aree scoperte

L'area scoperta dovrà essere sistemata a verde nella percentuale minima fissata, prevedendo una idonea viabilità funzionale all'attività e le aree di sosta.

In particolare dovrà essere prevista la creazione di fasce arborate, in filari composti, dello spessore di 8,00 m lungo il confine di zona.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1 Lo stoccaggio delle deiezioni liquide e solide degli allevamenti dovrà essere eseguito in cisterne a tenuta e dislocato a una distanza non inferiore a 20,00 m dalle abitazioni. Non sono ammessi scarichi dei liquidi nei canali irrigui.

Lo scarico nelle fognature è ammesso previa depurazione con impianti installati secondo le disposizioni dell'Azienda Servizi Sanitari competente.

ART. 18 - AREA DELLE SORGIVE DI BARS

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa comprende l'ex area di reperimento prioritario, di cui alla L.R. 42/96, della zona umida della Sorgiva di Bars, già compresa nell'ambito di Tutela Ambientale C.2 individuato dal P.U.R. – attuata con P.C.S. ai sensi della L.R. 11/83.

La quasi totalità della stessa rientra nel perimetro del S.I.C. “Valle del medio Tagliamento”.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone la salvaguardia delle valenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche presenti e la loro valorizzazione ai fini didattici, scientifici e turistico – ricreativi.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le seguenti attività:

- agricola
- selvicolturale
- didattico-scientifica e ricreativa
- di conservazione e recupero paesaggistico e ambientale
- di salvaguardia del patrimonio naturalistico idrico.

4. INTERVENTI AMMESSI

Sono consentiti unicamente:

- interventi selvicolturali tesi a favorire l'evoluzione degli individui esistenti e la rinnovazione naturale delle specie di pregio (Acero, Frassino, Olmo, Tiglio); ripulitura, tagli normali;
- impianto di specie arboree indigene;
- ripristino del prato polifita nei terreni a coltura intensiva anche con riporto di terra vegetale e concimazione;
- consolidamento dei versanti del Colle di S. Rocco con tecniche di ingegneria naturalistica;
- conservazione delle caratteristiche idrologiche delle zone umide.
- ripristino delle aree degradate anche attraverso riporti, a compensazione, di materiale inerte finalizzato al recupero dei prati polifiti;
- realizzazione di attrezzature per la diffusione didattico - scientifica e per lo svago e il tempo libero quali parcheggi, area di sosta, punti per l'osservazione dell'avifauna, ecc.
Tali attrezzature non possono essere realizzate sulle aree di maggior interesse vegetazionale e faunistico, ed in particolare, sui prati stabili.

E' sempre vietata l'apertura di cave e discariche.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Gli interventi ammessi devono riferirsi ai criteri operativi contenuti nel PCS redatto per l'Ambito di tutela ambientale C.2 – Sorgive di Bars.

6.2 Per le parti ricadenti all'interno delle aree fluviali e a quelle a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

ART. 19 - AMBITO DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA SIC IT 3310007 “Valle del medio Tagliamento”

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Relativamente al territorio comunale di Osoppo, l'ambito del S.I.C. interessa la quasi totalità della Sorgiva di Bars e della relativa area di protezione, rimanendo compreso tra il Colle di Osoppo, la S.R.463 ed il confine comunale.

Al suo interno si distinguono ambienti naturali profondamente diversi: dallo steppico dei magredi, a quello umido di sorgiva, ognuno con le proprie peculiari caratteristiche.

Dal punto di vista urbanistico, tali aree risultano classificate come: Area delle sorgive di Bars (ex area di reperimento), e Zona E4.3 - di protezione dell'Area delle Sorgive di Bars, Zona S1 – Servizi e attrezzature collettive – Servizi tecnologici (St/v) e Zona S2.b – Attrezzature private di interesse pubblico - Aviosuperficie.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. conferma gli obiettivi delle zone comprese e cioè la salvaguardia degli ambienti naturali tipici e la loro valorizzazione a fini didattici, scientifici e turistico-ricreativi.

3. DESTINAZIONE D'USO, INTERVENTI AMMESSI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1. All'interno del S.I.C. valgono le norme delle zone ivi comprese.
2. Tutti gli interventi ammessi sono soggetti a valutazione di incidenza.

4. NORME PARTICOLARI

Per le parti ricadenti all'interno delle aree fluviali e a quelle a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

ART. 20 – AMBITO DEL PARCO COMUNALE DEL COLLE DI OSOPPO

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Esso corrisponde alla zona di conservazione architettonica e ambientale comprendente l'area del Forte di Osoppo, vincolata ai sensi della L. 1089/39, l'altopiano del Forte, le pendici del Colle omonimo e la zona del Rivellino.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone il recupero, la valorizzazione e la tutela della zona nel complesso degli elementi storico - architettonici, geomorfologici, vegetazionali e paesaggistici che la caratterizzano, per finalità storico - culturali, divulgative, per lo svago e il tempo libero.

3. DESTINAZIONE D'USO

Attività collettive per la cultura, lo spettacolo e il tempo libero.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto nell'ambito del Progetto di Parco Comunale ai sensi dell'art.6 della L.R.42/96.

5. NORME PARTICOLARI

Per le parti ricadenti all'interno aree a pericolosità geologica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

Art. 21 - ZONA MILITARE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona corrisponde all'area occupata dal deposito militare.

Essa è caratterizzata dall'appartenenza al Demanio Militare e dalla utilizzazione per le finalità stabilite dal Ministero della Difesa.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il P.R.G.C. ne conferma la destinazione d'uso.

ART. 22 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE

Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali erbacee, arbustive e arboree. Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione della legge 42/04 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal *Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico* di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres.

Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi e gli interventi previsti dalle norme di zona.

La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

1. Generalità

Per gli interventi di nuovo impianto, dove espressamente previsti dalle norme di zona, devono essere utilizzate solamente specie indigene nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica.

Per gli interventi di nuovo impianto, nelle zone agricole e nelle aree di verde attrezzato, sia pubblici che privati, è vietato l'utilizzo della acacia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto; inoltre è opportuno utilizzare in prevalenza le seguenti specie vegetali, mentre per gli interventi inerenti il verde urbano è compatibile anche l'utilizzo di specie e varietà vivaistiche.

1.1 Specie arboree

Acer sp.p - Fraxinus sp.p.- Tilia sp.p - Junglas regia - Morus sp.p. - Quercus sp.p. - Carpinus sp.p. - Populus sp.p - Platanus acerifolia - Alnus sp.p. - Ostrya carpinifolia - Populus nigra var. italica - Salix sp.p. – Alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi etc..., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari).

1.2 Specie arbustive

Sambucus nigra - Rosa sp.p. - Ligustrum vulgare - Cornus sanguinea - Cornus mas - Viburnum lantana - Viburnum opulus - Corylus avellana - Laburnum anagyroides - Juniperus communis - Euonymus europaea.

1.3 Fasce arboree e arbustive schermanti e dei luoghi umidi

Specie arboree e arbustive sempreverdi (in percentuale non superiore al 20% dell'impianto):

Cedrus. s.p., Pinus sp.p., Taxus baccata, Ligustrum sp.p., Pracantha sp.p., Prunus sp.p., Cupressus, Bambusa sp.p..

ART.23 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.° 42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zonizzazioni ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 parte III riportati sulla tavola dei Vincoli.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

- a) i fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, come sotto riportati:
 - 151 Fiume Tagliamento
 - 398 Roggia del Molino Cruc
 - 622 Sorgive di Bars
 - 624 Rii Pisisis e Lavuaclo
- b) Le aree boscate, come definite indicativamente sulla tavola dei vincoli paesaggistici. La loro reale consistenza e la loro delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.

2. INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali;
- conservazione e/o ripristino dei terrazzi fluviali ed argini con l'utilizzo di materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.

E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua;
- di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo. E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, generalmente, realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate con materiali lapidei, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi per la messa a dimora della vegetazione arbustiva.

3. INTERVENTI EDIFICATORI

Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione delle zone interessate devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

b.1 Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b.2 Per edifici produttivi industriali e artigianali l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita sia attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di integrazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare.

ART. 24 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

1. Zone umide

Comprendono aree di modesta superficie rilevate in corrispondenza delle adiacenze dei corsi d'acqua, nelle quali sono presenti elementi di valore floristico e faunistico.

E' prescritta la conservazione e valorizzazione di tali zone individuate al fine di arricchire la varietà dei sistemi ecologici e del patrimonio floro-faunistico ivi insediati.

Sono consentite la manutenzione e la gestione naturalistica, con particolare attenzione alla tutela degli equilibri ecologici e idrogeologici esistenti e alla conservazione della vegetazione e della fauna insediata. Sono consentite la manutenzione e il miglioramento della vegetazione esistente, al fine di assecondare le dinamiche naturali in atto, attraverso appropriati interventi colturali di minimo impatto ambientale.

Sono vietati la bonifica idraulica e fondiaria, la utilizzazione agricola mediante aratura dei terreni per una fascia di rispetto di 10 m dal limite delle stesse.

2. Prati stabili

I prati stabili, dove segnalati sulla tavola della Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro naturalità biologica.

Prescrizioni particolari

- Su di essi non è ammesso procedere a:
 - a) riduzione di superficie;
 - b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
 - c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - d) piantagione di specie arboree o arbustive;
 - e) operazioni di irrigazione.

- Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni, ovvero lo sfalcio da eseguirsi almeno una volta all'anno dopo il 24 giugno.

- Le concimazioni non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P2O5 (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K2O (ossido di potassio) all'anno.

Deroghe

- In deroga alle prescrizioni di cui commi precedenti, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita, così come previsto dalla normativa regionale di settore vigente in materia, in ipotesi di eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative, fra cui la realizzazione di viabilità e/o reti infrastrutturali, previa esecuzione di ripristini compensativi secondo le modalità dettate dagli organi competenti

CAPO SESTO - PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI

ART. 25 - INFRASTRUTTURE

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

A) Viabilità meccanica

Il P.R.G.C. riconosce la rete stradale (suddivisa in regionali, provinciali, comunali) e la classifica, dal punto di vista funzionale, in viabilità:

a) di scala nazionale/regionale

- autostradale: A23 Udine - Tarvisio
- regionale di 1° livello: S.R.463

b) locale

- comprensoriale: strade provinciali n. 49, n. 49bis e n. 63
- ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della viabilità di fluidificazione del traffico nel Capoluogo
- di quartiere: strade comunali di P.R.P.C. o comunque di servizio puntuale, interna ad insediamenti

Viabilità di progetto/di ristrutturazione

Relativamente a tali definizioni, sono individuate sulla Tavola della Zonizzazione:

- una viabilità di progetto in un settore centrale del Capoluogo, per favorirne lo sviluppo insediativo;
- la riqualificazione di incroci su SR.463 e S.P. 63, da risolvere con svincolo a rotatoria.

La realizzazione degli interventi di riqualificazione degli incroci, ricadendo su viabilità di livello superiore a quello comunale, sono assoggettati al preventivo parere degli Enti proprietari.

B) Viabilità ciclabile

- I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del "Piano locale di viabilità e del trasporto ciclistico" di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche - ambientali presenti.
- Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.
Se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 m ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di 2,00 m o superiore.

C) Ferrovia

Ferrovia Sacile-Gemona del Friuli.

C) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi al metanodotto SNAM, all'elettrodotto ENEL da 132 KV ed alla condotta della Società Italiana per l'oleodotto Transalpino S.p.a. e le aree ad essi complementari.

ART. 26 - LIMITI DI RISPETTO

Questi limiti riguardano le fasce di protezione da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii, ai depuratori ed alle infrastrutture energetiche.

1. Viabilità stradale

Sulla Zonizzazione è riportato il limite inedificabile, in corrispondenza delle viabilità che fanno parte del sistema viario comunale esistente e di progetto:

- | | |
|--|-----------|
| a) Autostradale | : 60,00 m |
| b) Viabilità regionale di 1° livello (S.R.463)
(Tratti esterni ai centri abitati) | : 40,00 m |
| Viabilità locale di interesse comprensoriale (S.P.49 e 49bis) | : 40,00 m |
| Viabilità locale di interesse comprensoriale (S.P. 63)
(Tratti in zona agricola) | : 20,00 m |
| c) Viabilità locale rimanente:
(Tratti in zona agricola) | : 10,00 m |

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, ecc.), ai servizi di supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché alle attrezzature a servizio per la distribuzione di carburanti.

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (S.F.) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (I.F.) e della Superficie coperta (S.C.) a favore della zonizzazione agricola contigua.

Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 mc di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

2. Ferrovia

Il limite inedificabile è di 30,00 m a partire dal "limite della zona di occupazione della più vicina rotaia", ai sensi dell'art.49 DPR 11.7.80 n. 753, salvo deroga dell'ente proprietario.

3. Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

4. Rii altri corsi d'acqua

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

1. da corsi d'acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. da corsi d'acqua arginati: stesse distanze, ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

5. Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza ed al suo interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi.

Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale limite, sono ammessi solo interventi soggetti di manutenzione che non prevedano il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e che non comportino l'aumento delle unità immobiliari presenti.

6. Infrastrutture energetiche

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture energetiche:

- a. Elettrodotto 132 KV e elettrodotti di media e bassa tensione – cabine di trasformazione
Le fasce di rispetto sono definite secondo le modalità di calcolo stabilite dal D.M. 29.05.2008, e le relative procedure di verifica sono state adottate dall'A.R.P.A. con delibera del Commissario Straordinario n.194 del 7.07.2009.
- b. Metanodotto: 20,00 m per parte dall'asse di condotta.
- c. Oleodotto: 4,00 m a sinistra e 8,00 m a destra dall'asse della condotta nel verso nord.

Nota

Le fasce di rispetto sanitario (per cimiteri e depuratori), vengono riportate nella cartografia del PRGC unicamente per memoria. Esse non hanno valore di destinazione urbanistica, in quanto derivano da provvedimenti legislativi, imposti da Enti sovraordinati, con finalità di tutela igienico-sanitaria. Infatti una loro diversa definizione non dipende dalla volontà del Consiglio Comunale ma dalla determinazione dell'Ente preposto alla tutela igienico-sanitaria del territorio. L'ottenimento, da parte degli Enti preposti, di una riduzione o di una deroga dalle indicazioni di rispetto indicate, non costituisce variante del PRGC ma unicamente liberalizzazione della destinazione di zona indicata.

ART. 27 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali (fognatura, acquedotto, telefono, ecc) o delle grandi reti di trasporto di energia (metanodotti, oleodotti, energia elettrica,..) e per l'esercizio degli stessi.

Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zone A, Ambito del Parco comunale

- linee interrate
- cabine interrate

2. Zone B,C,V

- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
DE: - 6,00 m da parete cieca
- 10.00 m da parete finestrata
DC: secondo Codice Civile

3. Zone D, D/H,H

- linee interrate o aeree;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
DE: - 6,00 m da parete cieca
- 10.00 m da parete finestrata
DC: secondo Codice Civile

4. Zone E4.1, E4.2,E7

- linee interrate o aeree;
- cabine interrate o emergenti, nell'osservanza del Codice Civile, il tutto nella massima salvaguardia delle infrastrutture esistenti, della morfologia e del paesaggio agrario.

5. Area di reperimento prioritario, Zona E4.3 e S.I.C.

- linee aeree o interrate senza le modifiche della morfologia dei luoghi; la soluzione proposta deve essere avallata da uno studio di inserimento ambientale;
- divieto di realizzare cabine.

Nell'attraversamento delle zone citate, le linee tecnologiche dovranno essere disposte lungo la viabilità esistente ovvero lungo le aree di bordo delle zone boscate, adottando in fase di progettazione, per le linee aeree, gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali danni all'avifauna per elettrocuzione ed escludendo, per quelle interrate, l'attraversamento di ambienti di rilevante interesse naturalistico.

6. Zona S1,S2

Secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

7. Zona militare

Secondo le disposizioni dell'Amministrazione militare.

In generale

Nella relativo titolo abilitativo saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei succitati impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante al P.R.G.C.

ART. 28 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI

1. Recinzioni

1.1 Zone diverse da quelle agricole

Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, in paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l'utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell'ambiente in cui si inseriscono.

Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare l'altezza di 2,00 m.

1.2 Zone agricole

Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni di nuovo impianto a struttura elettrificata atte al controllo stanziale degli animali solo se affiancata da staccionata in legno o siepe.

La staccionata in legno potrà avere un'altezza massima di 1,50, mentre la siepe di 2,50 m.

A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture dell'azienda sono consentite recinzioni realizzate nel modo seguente:

- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1)
- verso campagna: pali e rete metallica di H max:2,00 m, eventualmente mascherate da siepe.

2. Passi carrai

La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per ubicazione che per caratteristiche funzionali.

In tutto il territorio comunale per la realizzazione di nuovi accessi carrai, dovrà essere realizzato un arretramento, rispetto all'allineamento delle recinzioni, non inferiore a 5,00 m dalla strada, al fine di consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata e dal marciapiede.

Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 6,00 m tra il ciglio della strada e l'inizio della rampa.

In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui vincolatività però è graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità:

Zone B

- 1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti, qualora presenti;
- 2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di 5,00 m dall'asse del cancello, salvo deroghe previste dal codice della strada;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza anche a confine.

Zone C – D - H

- 1) realizzazione di accessi aggregati
- 2) arretramento minimo di 5,00 m dalla recinzione e del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza anche a confine.

Nel caso di cancello meccanico mediante elettrificazione con comando a distanza è sempre obbligatorio l'arretramento dalla strada previsto in 5,00 m.

Le deroghe previste dal codice della strada possono essere ritenute applicabili nel caso siano riscontrate dall'ufficio di Polizia Municipale le condizioni previste dall'Art. 46 del Codice della Strada.

In generale

Nelle zone agricole, tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione.

In caso di accessi esistenti ravvicinati dovrà essere previsto, ove possibile, un sistema viario secondario di raccolta che li razionalizzi e li convogli verso intersezioni opportunamente dotate di adeguate regolamentazioni.

ART. 29 - PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE

ART. 29.1 - Pannelli solari termici

La posa di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda è consentita secondo l'articolazione zonizzativa e le prescrizioni che seguono:

- 1) Zona A0 – integrati nel tetto
- 2) Nelle ristrutturazioni con intervento sulla copertura e nelle nuove costruzioni in tutte le zone – integrati nel tetto.
- 3) Nei casi rimanenti - preferibilmente sulle coperture seguendo la pendenza del tetto degli edifici e con i serbatoi di accumulo installati possibilmente all'interno dell'edificio ovvero vengano posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via e con colori che ne minimizzino l'impatto paesaggistico.

ART. 29.2 - Impianti di produzione energia elettrica da cellule fotovoltaiche

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano promuove e incentiva la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul proprio territorio, con particolare riferimento al fotovoltaico, in maniera articolata a seconda delle zone omogenee interessate e delle loro peculiarità storiche, ambientali, paesaggistiche e insediative, dettando le condizioni per un loro corretto inserimento nel contesto territoriale.

2. INTERVENTI AMMESSI

L'installazione di cellule fotovoltaiche è ammessa solo nelle seguenti zone urbanistiche e nel rispetto delle loro specifiche prescrizioni.

a. Edifici ricadenti in Zona A0

- Pannelli integrati nella copertura **ovvero aderenti alla stessa** e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo.
N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.

b. Edifici ricadenti in Zona B, C ed in Zona impropria

- Pannelli solo integrati nella copertura ovvero aderenti alla stessa, ma in questo caso unicamente sugli edifici esistenti alla data di approvazione della presente variante.

c. Edifici ricadenti in Zona S

- Secondo le tipologie zonizzative prevalenti in cui ricadono.

d. Edifici ricadenti nelle Zone D1, D3, D2/H2, H2, H3, V

- Pannelli solo sulle coperture, secondo la rispettiva tipologia costruttiva.
E' anche consentito l'uso di tecnologie equivalenti ai pannelli, applicate anche sulle murature perimetrali.

e. Edifici ricadenti in Zona E4 ed E7

- Pannelli solo integrati nella copertura ovvero aderenti alla stessa, ma in questo caso unicamente sugli edifici esistenti alla data di approvazione della presente variante

ART. 30 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

Gli esempi più diffusi sono:

- residenze non rurali in zona E;
- residenze in zona D non annesse all'azienda;
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale;
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza.

La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle mutate esigenze.

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti.

3.1 Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e porticati e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi, nel rispetto dei rimanenti indici della zona di appartenenza.

Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di ristrutturazione, può essere recuperato per l'ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all'incremento “una tantum”, ovvero anche autonomamente, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare residenziale.

3.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare processi produttivi.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non meno di 5,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore;
- altezza non superiore a quella dell'edificio esistente più alto;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.

Il progetto dovrà contenere un'eshaustiva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

4. NORME PARTICOLARI

4.1 L'ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

- a. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
- b. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
- c. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.

ART. 31 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente piano, possono essere consentiti, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

ART. 32 - DEROGHE

Sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) Ferme restando le previsioni più estensive del presente piano, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Art.7.2
- 2) Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 3) Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del D.Lgs.19/08/2005, n.192 e s.m.i., e della L.R.23/2005 e s.m.i., possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dal presente piano e dal regolamento edilizio costruzione, secondo i limiti riportati all'Art.37 della L.R. 19/2009. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile.
- 4) Interventi di cui all'Art.39 della L.R.19/2009
- 5) Interventi di cui all'Art.36, co.4 della L.R. 19/2009

In generale, gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

ART. 33 – ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Fermo restando quanto previsto nelle Zone A e sugli edifici di pregio storico architettonico e nelle relative pertinenze, nelle rimanenti zone gli interventi edilizi relativi a fabbricati accessori e pertinenze sono soggetti al rispetto delle distanze (D.E.,D.C.,D.S.) di cui al codice Civile e non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10m, dove fissato, ~~ma gli stessi devono essere ubicati in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.~~

Inoltre:

- nelle Zone B,C ed S, tali interventi devono integrarsi per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali, con quelle dei fabbricati principali;
- nelle Zone E, tali interventi sono consentiti unicamente nell'area che costituisce stretta e diretta pertinenza degli edifici aziendali o degli edifici riconosciuti come esistenti in Zona impropria.

ART. 34 – PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DI MURATURE STORICHE

E' fatto obbligo di conservare i muri esistenti in pietrame di delimitazione dei lotti presenti sul territorio, indipendentemente dalla zona omogenea in cui ricadono.

Su di essi sono ammessi interventi di restauro, di completamento e di ricostruzione.

Nei due ultimi casi dovranno essere mantenute le medesime caratteristiche costruttive e dei materiali.

ART. 35 – DELIMITAZIONE AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Premesso che gli scavi archeologici possono essere eseguiti solo su concessione o da parte del Ministero Beni e Attività Culturali, tutti gli interventi, previsti all'interno del perimetro riportato in Zonizzazione, che comportino scavi di profondità superiore a 50 cm devono essere controllati da esperto in materia archeologica.

Tutti gli interventi previsti all'interno della zona devono essere comunicati alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, al fine di concordarne la sorveglianza.

Inoltre, ai fini della tutela delle potenzialità archeologiche dell'area, in caso di lavori che prevedano nuove edificazioni o interventi di scavo nel sottosuolo, dovrà essere inviato alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici uno stralcio della documentazione progettuale per la verifica

della sussistenza dell'interesse archeologico necessaria ad esprimere un corretto parere di competenza.

Lo stralcio dei progetti dovrà includere: la relazione tecnica dell'intervento, una planimetria, le sezioni ed eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.

Resta inteso che tutte le opere pubbliche sono soggette al D.Lgs 42/2004, art.28, co.4, come ulteriormente reso esplicito dal D.lgs. 163/2006, artt. 95-96, ora D.Lgs. 50/2016, art.25 recante le norme relative alla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico* “

ART. 36 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

Art. 36.1 – Prescrizioni generali

Generalità

Valgono le prescrizioni del Servizio geologico formalizzate con parere n.9/04 del 1/02/2004 che fanno riferimento alla tavola della Zonizzazione geologica allegata alla specifica relazione.

Inoltre, per gli edifici ricadenti nelle "aree di mantenimento dello stato di fatto", così come individuate sulla tavola della Zonizzazione, sono ammessi unicamente interventi relativi a modesti adeguamenti tecnico-funzionali, consistenti nella realizzazione di locali per garage, centrale termica e servizi igienico - sanitari, nella misura massima di 60 mc e comunque nel rispetto delle rimanenti prescrizioni della zona in cui essi ricadono.

Inoltre:

- tutti gli scarichi dovranno essere convogliati attraverso la rete fognaria al depuratore che, in caso di piena eccezionale, dovrà provvedere a scaricare le acque reflue anche in modo meccanico;
- le eventuali aree di stoccaggio e movimentazione di materiali potenzialmente inquinanti dovranno venire adeguatamente impermeabilizzate;
- nella realizzazione di vani interrati che dovessero interessare il sottostante acquifero si dovrà garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi mediante opportuna impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

Norme particolari aggiuntive relative ai siti indagati riportati sulle TAV. P4.1-P4.2-P4.3

Premesso che dallo Studio specifico redatto sul territorio comunale dal dott. geol. Ziraldo Gianluigi - con riferimento a specifiche aree indagate- cui si fa riferimento per la specifica documentazione, emerge che, in via generale, la fattibilità - dal punto di vista geologico, geotecnico, idraulico e valanghivo - della variante al piano regolatore generale del comune di Osoppo, è compatibile con le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e geostatiche presenti”, nel particolare i processi di trasformazione del territorio previsti dovranno sottostare ai vincoli ed alle prescrizioni di seguito indicate:

A) ZONE “Z2-3” (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente buone)

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA

Morfologia: superfici subpianeggianti, con pendenze inferiori al 5%.

Litologia: depositi fluviali costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa da, in genere, scarsamente limosa a, talora, limosa, con ciottoli, con locali lenti sabbiose o limo-argillose di spessore ed estensione molto limitati; sono presenti anche ridotti livelli cementati che aumentano con la profondità. Si rileva una coltre superficiale pedogenizzata di circa 1-1.50 mt. di natura limoso-sabbiosa con frequenti inclusi ghiaiosi e ciottolosi.

Geotecnica: buone le caratteristiche geotecniche generali legate ad un grado di addensamento elevato.

Sismicità: Terreni stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica (perdita di resistenza del terreno e cedimenti non significativi). Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità da trascurabile a limitata. Sono esclusi effetti di amplificazione topografica vista l'assenza di irregolarità topografiche.

PRESCRIZIONI

Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.

I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).

B) ZONE Z3-4 (terreni con caratteristiche geotecniche da discrete a buone)

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA

Morfologia: superfici subpianeggianti, con pendenze inferiori al 5%.

Litologia: depositi fluviali costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa da, in genere, scarsamente limosa a, talora, limosa, con ciottoli, con frequenti intercalazioni sabbioso-limose di spessore pluridecimetrico. Si rileva una coltre superficiale pedogenizzata di significativo spessore (sino a 2-2.50 mt.) di natura limoso-sabbiosa con frequenti inclusi ghiaiosi e ciottolosi, cui bisognerà porre la massima attenzione.

Geotecnica: struttura relativamente eterogenea con terreni da, in genere, addensati a mediamente addensati in corrispondenza delle intercalazioni sabbioso-limose.

Sismicità: Terreni stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica (perdita di resistenza del terreno e cedimenti non significativi). Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità moderata. Sono esclusi effetti di amplificazione topografica vista l'assenza di irregolarità topografiche.

PRESCRIZIONI

I siti che rientrano in questa classe sono soggetti a modeste limitazioni della destinazione d'uso dei terreni.

Sono consentite tutte le tipologie di intervento che dovranno essere, comunque, supportate, vista la possibile variabilità latero-verticale del substrato ghiaioso-sabbioso, da accurati accertamenti preliminari di carattere geotecnico secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 e dal D.M. 11.03.1988, basati su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).

Si dovrà sempre fondare su terreni ghiaioso-sabbiosi addensati con buone caratteristiche geotecniche o procedere alla bonifica della copertura limoso-sabbiosa superficiale.

C) AREE CON PROFONDITA' DELLA FALDA INFERIORE AI 5 MT. DAL PIANO CAMPAGNA

Qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata a pag.17 della relazione geologico-tecnica, sismica e idraulica, deve essere contestualmente garantita la sicurezza e integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

Nel caso di nuove edificazioni, i parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere in debito conto della superficialità della falda al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.

D) FASCE DI TERRENO COINCIDENTI CON DIRETTRICI DI DISTURBO TETTONICO - ZONE CON SUBSTRATO ROCCIOSO A PROFONDITÀ COMPRESA FRA 5 E 20 MT. DAL PIANO CAMPAGNA

Nelle zone in oggetto, in concomitanza con eventi sismici di intensità elevata, vi può essere un'amplificazione locale della sollecitazione sismica (amplificazioni morfotettoniche) e rotture in superficie per riattivazione di "faglia capace", fatto questo di cui si dovrà tener conto nel dimensionamento delle opere e nell'utilizzo in genere dei siti interessati attraverso la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di amplificazione e di cedimenti. Gli studi saranno condotti con i metodi quantitativi semplificati proposti dal D.M. 14.01.2008 o per edifici ed opere strategiche mediante studi specifici di risposta sismica locale.

E) ZONA POTENZIALMENTE FRANOSA O ESPOSTA A RISCHIO DI FRANA (AREE INSTABILI PER AZIONE SISMICA: INSTABILITÀ DI VERSANTE)

In queste aree, l'azione sismica interviene come fattore di innesco su volumi rocciosi allentati e fortemente degradati già predisposti al distacco per assetto strutturale favorevole, e si esplica attraverso la rottura dei residui ponti di roccia che tengono ancorato alla parete il compartimento roccioso instabile. .

Tali problematiche impongono gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso, tali da comportare, a seguito dell'entità e della natura dei rischi individuati, l'esclusione di qualsiasi nuova edificazione (vincolo di inedificabilità assoluto), ad eccezione degli interventi di consolidamento,

risanamento o protezione definitiva, per la messa in sicurezza dei siti. Più in particolare, le disposizioni normative e le prescrizioni in merito alle attività vietate o regolamentate concernenti le aree in oggetto sono dettate dall'articolo dalle N.d.A. del P.A.I. dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione riportate. al successivo Art.36.2.

F) Nel caso della realizzazione di insediamenti potenzialmente idroinquinanti, la relazione geologica e geotecnica da realizzare ai sensi del D.M. 14.01.2008 verificherà anche la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se necessario, darà apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

G) La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto, illustrate nel capitolo "i" punto 1 del presente rapporto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.

Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA CON LE PRESCRIZIONI NORMATIVE PREVISTE, RIFERITA A CIASCUNO DEI SITI OGGETTO DI VARIANTE

- L'area 1 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F", "G".
- L'area 2 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "D", "F" e "G".
- L'area 3 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 4 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 5 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 6 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "D", "E", "F" e "G".
- L'area 7 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 8 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 9 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 10 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 11 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 12 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 13 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 14 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 15 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 16 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 17 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 18 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".

- L'area 19 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 20 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 21 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 22 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 23 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 24 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 25 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 26 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 27 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 28 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 29 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 30 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".

Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.Generalità

All'interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica e geologico-tecnica cui si associa una serie di vincoli.

Nell'ambito del territorio del Comune di Osoppo non vengono segnalate aree a pericolosità valanghiva.

I vincoli di natura idrogeologica e geologico-tecnica sono essenzialmente legati alle norme di attuazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione – Norme di Attuazione – D.lgs. 152/2006 – Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 – Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - giugno 2012".

Le aree a pericolosità idraulica e dal punto di vista dell'instabilità dei versanti individuate dal PAI o dalla cartografia del dissesto ricadono nelle seguenti classi :

- a) Pericolosità idraulica
 - pericolosità moderata (P1)
 - pericolosità media (P2)
 - pericolosità elevata (P3)
 - area fluviale (F), coincidente con il tratto del Medio Tagliamento
- b) Pericolosità geologica
 - pericolosità media (P3)
 - pericolosità elevata (P4)

Estratto Norme P.A.I.Art. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
 - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Art. 9 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;
 - c. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
 - e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
 - g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture varie, nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture varie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
 - h. interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - i. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
 - n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
 - o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
 - p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
 - r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
 - s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
 - t. opere a verde.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Art. 10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
- b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così

- come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (1 dicembre 2012) e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque;
 - f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
 - g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Art.11- Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle Amministrazioni Comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
 - a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
 - b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
 - c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
 - d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Art.12 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1, la pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.
2. Ogni nuovo intervento deve essere realizzato prevedendo l'innalzamento sul piano campagna del primo piano calpestabile, la cui entità è da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali, ma che non potrà essere inferiore ai 50 cm. L'eventuale innalzamento del piano campagna, ottenuto con riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiudica la fruibilità delle aree circostanti.
E' vietata la realizzazione di locali completamente o parzialmente interrati rispetto all'attuale piano campagna.

Art. 13 - Disciplina delle aree fluviali (F)

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto

al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- c. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

Art. 14 - Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza ricostruzione;
- b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

Art.15 - Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

- a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
- b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
- c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

Art.16 - Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

1. Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

2. La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implica la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.

Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

Art.17 - Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

ART. 37 – DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”.

Disciplina delle aree ricadenti all'interno dello studio di microzonazione sismica di livello 1

Al fine di dare efficacia e coerenza agli esiti dello studio di Microzonazione sismica (MS), corredato dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE), redatto dal dott. geol. Gianluigi Ziraldo, le presenti Norme Tecniche di Attuazione vengono integrate con le disposizioni di seguito indicate.

- Gli elaborati relativi allo studio di microzonazione sismica di livello I del territorio comunale di Osoppo e dell'analisi CLE sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico, costituiscono cartografia di Piano ed integrano gli elaborati relativi a: “Indagine geologico-tecnica per la variante generale al P.R.G.C. – Comune di Osoppo – Gubiani R., 1996” e costituiscono riferimento per l'applicazione delle norme in oggetto. Sono così identificati:

- Relazione illustrativa;
- Relazione descrittiva indagini sismiche;
- Carta delle indagini;
- Carta geologico-tecnica;
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;
- Sezioni geologiche.

Costituiscono, inoltre, riferimento per l'applicazione delle presenti norme, gli elaborati di supporto alla CLE in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

1. Microzonazione

La “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” rappresenta uno strumento conoscitivo di riferimento di cui i progetti di nuova edificazione o i progetti di adeguamento o miglioramento per l'edilizia esistente ne devono tener conto, al fine di verificare con essa la coerenza di quanto rilevato ai fini progettuali.

- Nelle zone individuate nella “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” come “**Zone stabili**”, corrispondenti ad aree in cui non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento funzione dell'energia e della distanza dall'epicentro, ogni trasformazione urbanistico-edilizia dovrà essere realizzata secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018 – “Norme tecniche per le costruzioni” e successive circolari esplicative.
- Nelle zone individuate nella “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” come “**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**”, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico come effetto della situazione litostratigrafica e/o geomorfologica locale, ogni trasformazione urbanistico-edilizia dovrà essere realizzata secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018 e successive circolari esplicative. Inoltre, tenuto conto della presenza, in alcuni settori del territorio comunale, del substrato conglomeratico o arenaceo-marnoso a moderata profondità dal piano campagna, e della conseguente possibilità di elevati contrasti di impedenza sismica tra coperture ed il substrato stesso in un campo di frequenze caratteristico delle tipologie strutturali presenti nella zona (pericolo di fenomeni di amplificazione sismica per doppia risonanza), come hanno evidenziato alcune delle prove HVSR eseguite a supporto dello studio di microzonazione sismica, sono richiesti approfondimenti mediante la raccolta dei risultati di indagini geofisiche già svolte e/o l'effettuazione di specifiche indagini geofisiche (MASW, RE.MI, HVSR, ecc.) che permettano di definire spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti (modello sismico del sottosuolo) e di valutare l'entità dei contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico.

L'applicazione del 2° livello di approfondimento, con la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione attesi che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di “Fattore di amplificazione” (utilizzo degli abachi – livello 2 - pubblicati nel volume “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile”), consentirà l'individuazione delle situazioni in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale.

- Nella zona indicata dallo studio di microzonazione sismica come “**Zona di attenzione per liquefazione**” (Z_{ALQ1} – Zona di attenzione per liquefazioni tipo 1: vengono così definite le zone nelle quali gli studi di livello 1 hanno verificato che esistono 4 condizioni predisponenti: terreni sabbiosi, falda a profondità inferiore ai 15 m, M_w attesa al sito > 5, accelerazioni massime in superficie > di 0.1 g), ogni trasformazione urbanistica ed edilizia dovrà essere subordinata ad una valutazione quantitativa precisa del potenziale di liquefazione e dei possibili cedimenti permanenti postsismici, facendo riferimento ai risultati di nuove prove in situ e di laboratorio e utilizzando procedure di

- calcolo accurate, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire questi fenomeni.
- Per quanto riguarda le “**Zone di attenzione per instabilità di versante attiva, quiescente, inattiva e non definita**”, tutte riportate nella carta della zonizzazione urbanistica con la relativa classe di pericolosità, valgono le disposizioni contenute nelle Norme di attuazione del PAIT.
 - Lo studio di microzonazione sismica non ha individuato “Zone suscettibili di instabilità per faglia attiva e capace”.
 - Il terzo livello di approfondimento è sempre prescritto per l’individuazione di siti ove realizzare opere di rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla zona in cui l’intervento edilizio ricade.
 - Le strutture di fondazione non dovranno appoggiare su terreni con caratteristiche geomeccaniche non omogenee, così come non si dovranno adottare strutture di tipo misto (es. edificio con fondazioni in parte superficiali e in parte profonde), al fine di evitare che si possano originare effetti differenziali, sia riguardo all’amplificazione sismica che ai cedimenti.
 - In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, in fase progettuale definitiva ed esecutiva si dovrà prevedere che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo principale di vibrazione del terreno e periodi principali di vibrazione delle strutture. Considerando che le indagini effettuate indicano generalmente frequenze fondamentali dei terreni F_0 comprese fra 0.8 e 1.2 Hz /65-70% delle prove), particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0.9 e 1.3 sec.

2. Condizione limite per l'emergenza (CLE),

Per quanto concerne la CLE:

E' obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche e, quindi, l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza; pertanto, gli strumenti operativi (PRGC/POC) e attuativi (P.R.P.C./P.A.C.) ed il Regolamento edilizio devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio

- a) al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale, in caso di emergenza sismica e con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:
 - gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su edifici strategici, sulle aree di emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso;
 - sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere alla riduzione della condizione di interferenza e, ove possibile, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione;
- b) si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$, ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato ed il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d) (da: “Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) – Commissione tecnica per la microzonazione sismica – Roma, giugno 2012).

ALLEGATI

SCHEDE TABELLE A.S.S.

TABELLA DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

Distanza in metri da case isolate 6)	Distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovini latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) rip. + ingr
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	Peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p. max. 2.8 Kg	p.m. 20 Kg
50	100	11 - 20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	40 (**)	50	5000	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Fermo restando il minimo previsto dal PUR di 300 m, quando ricorrente, le distanze rispetto alla zona residenziale previste in tabella possono essere ridotte – acquisito parere favorevole A.S.S. -, qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

1. Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
2. In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.
3. I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
4. 3*: con produzione di liquame.
5. Altre specie animali sono descritte in allegati.
6. Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, Art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.

7. Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
8. Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
9. Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
10. (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
11. Vedi allegato n. 1.
12. Vedi allegato n. 2.
13. Vedi allegato n. 3.
14. Vedi allegato n. 4.
15. Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1**SUINI**

Allevamenti con produzione di liquame.

N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per caso.

N° capi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
Fino a 10	Fino a 1	Caso per caso
11 → 20	1,1 → 2	100
21 → 50	2,1 → 5	150
51 → 100	5,1 → 10	250
101 → 200	10,1 → 20	300
201 → 400	20,1 → 40	450
401 → 700	40,1 → 70	700
701 → 1400	70,1 → 140	900

ALLEGATO N. 2**BOVINI**

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze corrispondono a ½ di bovino adulto ed i vitelli a ¼ di bovino adulto.

N° capi bovini da carne	Distanza in metri dalla zona residenziale	N° capi bovine in lattazione	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento
30	100	25	15	19
35	150	30	17,5	23
50	300	40	25	30
200	350	150	100	112
250	400	200	125	150
300	450	250	150	187
350	500	300	175	224
400	550	350	200	261
450	600	400	225	299
500	650	450	250	338
				375

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta.

ALLEGATO N. 3**EQUINI**

Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta. N° 1 capo corrisponde a 400 Kg di peso vivo medio

N° capi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta.

ALLEGATO N. 4**AVICOLI**

N° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	0,4	100
400	0,8	150
800	1,6	200
2000	4	250
6000	12	350
10000	20	450
12000	24	500
20000	40	700
30000	60	900
40000	80	1000
50000	100	1200

Per altri avicoli: riportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:	p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg.
Faraona:	come pollo da carne a 57 gg.
Tacchino femmina (15 sett.):	p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.
Tacchino maschio (22 sett.):	p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg.
Ovaiole: (vale solo il numero di capi)	come pollo da carne a 57 gg.
Quaglie:	valutare volta per volta
Fagiani:	valutare volta per volta
Stato brado:	valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5**CUNICOLI**

L'allevamento tipo tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato il peso medio pari a 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 - 35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg.).

Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine).

Riproduzione più ingrasso (fori fattrice)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

ALLEGATO N. 6**STRUZZI**

Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

ALLEGATO N. 7**STOCCAGGIO DEIEZIONI**

Suini:	
Vasche liquame:	2 mc x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi
Bovini:	
Concimaie:	7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi
Vasche liquame:	7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi
Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a ¼ e le manze pari a ½ del bovino adulto.	
Equini:	
Concimaie:	4 mc x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: superficie concimaia x 0,3.

TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione.

Specie di animali	Ufca (a)	Uba/capo (b)	50 Uba (c)	Fonte
Bovini 24 mesi	(3500)	1,0000	50	(1)
Bovini 6 - 24 mesi		0,6000	83	(1)
Bovini 6 mesi	1000	0,2857	175	(2)
Suini da riproduzione	1400	0,4000	125	(2)
Suinetti 3 mesi	160	0,0457	1094	(2)
Suini leggeri da macello 6 mesi	800	0,2286	219	(2)
Suini pesanti da macello 9 mesi	800	0,2286	219	(2)
Polli e fagiani da riproduzione	59	0,0169	2959	(2)
Galline ovaiole	37	0,0106	4716	(2)
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi	14	0,0040	12500	(2)
Polli da carne 3 mesi	19	0,0054	9259	(2)
Galletti 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Tacchini da riproduzione	96	0,0274	1825	(2)
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	51	0,0146	3425	(2)
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	80	0,0229	2183	(2)
Anatre e oche da riproduzione	64	0,0183	2732	(2)
Anatre, oche e capponi 6 mesi	40	0,0114	4386	(2)
Faraone da riproduzione	29	0,0083	6024	(2)
Faraone 4 mesi	18	0,0051	9804	(2)
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	0,0123	4065	(2)
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	27	0,0077	6494	(2)
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	0,0143	3497	(2)
Volpi	230	0,0657	761	(2)
Ovini	-	0,1500	333	(1)
Caprini	-	0,1500	333	(1)
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)	640	0,1829	273	(2)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Cinghiali e cervi	500	0,1429	350	(2)
Daini, caprioli e mufloni	250	0,0714	700	(2)
Equini da riproduzione	2600	0,7429	67	(2)
Puledri	1000	0,2857	175	(2)
Alveari (famiglia)	400	0,1143	437	(2)
Lumache (consumo) (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Struzzi da riproduzione	350	0,1000	500	(2)
Struzzi da carne	250	0,0714	700	(2)

a) Unità foraggiere consumo annuale.

b) Ufca: 3500.

c) 50: Uba/capo.

1) Regolamento Ce n. 1254/99

2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato

Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.